SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 marzo 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 marzo 2019.

Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro, qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenze dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Considerato che, per le varietà indicate nell'art. 2 del presente dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive delle sotto elencate varietà, iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2028:
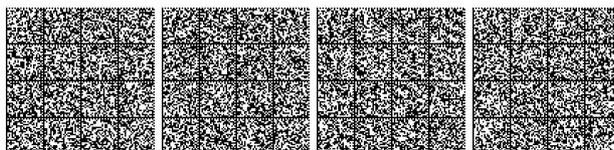
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Anguria	3	Asahi Miyako hybrid	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977 - G.U. del 21/07/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Anguria	14	Crimson sweet	Hollar Seeds, Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977 - G.U. del 21/07/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Anguria	2879	Zoe	Lamboseeds S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Anguria	2880	Cassius	Lamboseeds S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Basilico	2877	Profumo	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Bietola da coste	39	A foglia liscia verde invernale	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Bietola da coste	847	Sibilla	CRA-Ora Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Monsampolo Del Tronto)	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Bietola da orto	52	Chioggia	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Carota	72	Rubrovitamina	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	90	Napoletano gennarese	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	91	Napoletano marzatico	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	92	Napoletano natalino	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	103	Verde di Macerata	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	2403	Romanesco natalino	De Corato Sementi	03/04/1997 - G.U. del 30/04/1997	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	2404	Romanesco ottobrino	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	03/04/1997 - G.U. del 30/04/1997	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	2407	Di Verona precoce	Franchi Sementi S.P.A.	03/04/1997 - G.U. del 30/04/1997	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolfiore	2408	Di Verona tardivo	Franchi Sementi S.P.A.	03/04/1997 - G.U. del 30/04/1997	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
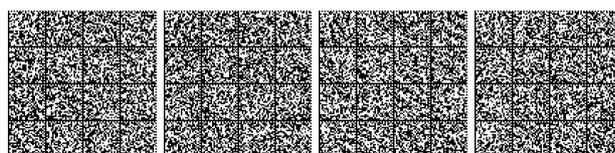
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cavolfiore	2821	Leonardo	ISI Sementi S.P.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Cavolo broccolo	106	Di Albenga precoce	F.lli Ingegnoli S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo broccolo	1344	Ramoso calabrese medio precoce	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo broccolo	1345	Ramoso calabrese tardivo	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo Cappuccio bianco	132	Cuor di bue grosso	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo Cappuccio bianco	141	Precocissimo di Napoli	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo Cappuccio bianco	1350	Golden star 18 ibrido F.1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo Cappuccio rosso	1354	Red star 41 ibrido F1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo di Bruxelles	148	Mezzo nano	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo Rapa	154	Di Vienna bianco	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo verza	157	D'Asti pasqualino	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cavolo verza	159	D'Asti San Martino	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo verza	168	Mantovano	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo verza	1355	Bonora	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo verza	1356	Mediolanum	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo verza	1357	Tarda	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolino	187	Piccolo verde di Parigi	Franchi Sementi S.P.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	196	Cherokee 7 hybrid	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	203	Hiyield	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	204	Marketer	Suba S.R.L.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	205	Marketmore	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	209	Sakamari	F.Sco Bulleri S.R.L., Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	211	Sensation	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	898	Sagro	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
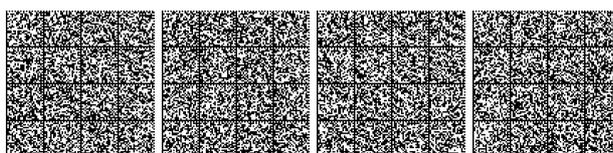
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cetriolo	1359	Apollo F.1	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	1370	Viridis-ibrido F1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	1535	Mezzo lungo bianco	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	216	A grumolo bionda	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	217	A grumolo verde	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	218	A grumolo verde scuro	Blumen Group S.P.A, Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	221	Bianca di Milano	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	222	Catalogna a foglie frastagliate	Larosa Emanuele, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	224	Catalogna gigante di Chioggia	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	225	Catalogna pugliese	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	227	Catalogna puntarelle a foglia stretta	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
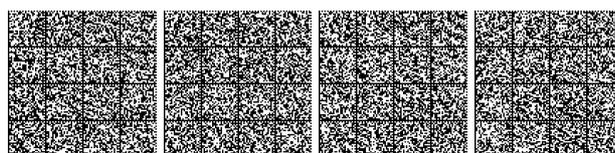
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cicoria	228	Catalogna puntarelle di Gaeta	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	229	Catalogna puntarelle di Galatina	Larosa Emanuele	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	230	Da taglio bionda a foglie larghe	Blumen Group S.P.A, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	231	Di Chiavari	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Magnani Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	235	Mantovana	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	239	Pan di zucchero	Franchi Sementi S.P.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Isea S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	241	Rossa di Verona precoce	Blumen Group S.P.A, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Vignaga Renato, Olivieri Giovanni, Esasem S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cicoria	242	Rossa di Verona tardiva	Clause Tezier Italia S.P.A., Blumen Group S.P.A, Franchi Sementi S.P.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Barbiero Ugo, Esasem S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	246	Variegata di Chioggia	Franchi Sementi S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	247	Zuccherina di Trieste	Blumen Group S.P.A., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	1545	Variegata Castelfranco di Lusia	Blumen Group S.P.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Esasem S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	2638	Variegata di Castelfranco	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	09/10/2001 - G.U. del 15/11/2001	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	2836	Alfieri	Blumen Group S.P.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Cicoria	220	Bianca di Bergamo	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Cipolla	250	Agostana	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	251	Barletta	Larosa Emanuele, De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
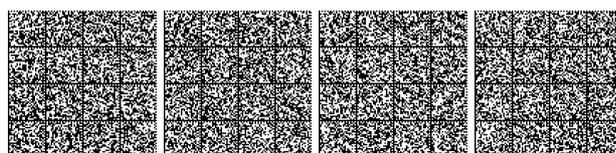
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cipolla	252	Bassano	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	255	Bianca di maggio	Blumen Group S.P.A., Larosa Emanuele, Isi Sementi Spa	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	257	Bianca precocissima marzatica	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	258	Borettana	Isi Sementi Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, C.R.A.: Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Montanaso Lombardo, Lo)	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	260	Della Rocca bruna	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	269	Nocera	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Cipolla	270	Paglierina di primavera	Isi Sementi Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Cipolla	271	Piatta di Bergamo	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Cipolla	272	Pompei	De Corato Sementi	20/06/1977	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Cipolla	286	Tropea rossa lunga	Larosa Emanuele	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
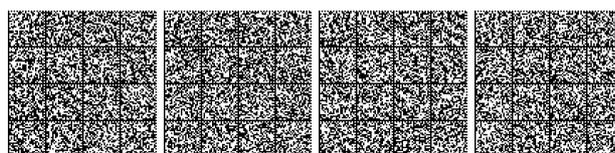
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cipolla	287	Tropea rossa tonda	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	290	Yellow sweet spanish	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	2307	Primo Blanco	Maraldi Daniele	24/02/1998 - G.U. del 23/03/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	2321	Top spring	Maraldi Daniele	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	2322	Top star	Maraldi Daniele	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	2825	Bizet	ISI Sementi S.P.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Fagiolo di Spagna	386	Corona	Sementi Bruni Agostino & F. S.N.C.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	300	Borlotto lingua di fuoco nano	Blumen Group S.P.A S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Hortus Sementi S.R.L. Franchi Sementi S.P.A. Sgaravatti N & C. S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	301	Borlotto rosso	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	307	Cannellino	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	312	Corallo nano	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	316	Fin de Bagnols	Sgaravatti N & C. Spa	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
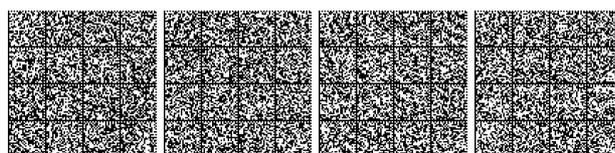
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Fagiolo nano	320	Marconi nano	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	329	Processor	La Semiorto Sementi S.r.l., F.Sco Bulleri S.R.L.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	331	Re dei burri	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	334	Ruviotto	Esasem S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	335	Saluggia nano	Sementi Bruni Agostino & F. S.N.C.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	1548	Vanguard	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	2336	Or Arno	Blumen Group S.P.A	24/02/1998 - G.U. del 23/03/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	2337	Or Marconano	Blumen Group S.P.A	24/02/1998 - G.U. del 23/03/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo nano	2340	Or Borlorosso	Blumen Group S.P.A	24/02/1998 - G.U. del 23/03/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	349	Albenghino	Sementi Bruni Agostino & F. S.N.C.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	351	Anellino giallo	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	353	Bobis a grano bianco	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	354	Bobis a grano nero	Blumen Group S.P.A, Tarabra S.N.C.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	355	Borlotto di Vigevano	Sementi Bruni Agostino & F. S.N.C.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
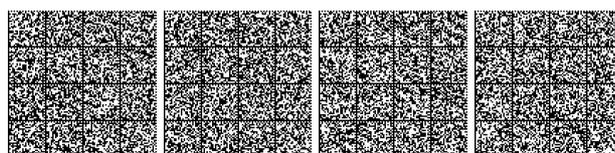
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Fagiolo rampicante	367	Meisterstuck	Blumen Group S.P.A, Esasem Spa, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	368	Meraviglia di Venezia a grano bianco	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Hortus Sementi S.R.L.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	370	Meraviglia di Venezia a grano nero	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	377	Signora della campagna	Franchi Sementi S.P.A., Alisem Di Monetto Natale	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	380	Stregonta	Alisem Di Monetto Natale, Franchi Sementi S.P.A., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Tarabra S.N.C.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	382	Supermarconi	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	2341	Solista	Blumen Group S.P.A.	14/10/1998 - G.U. del 10/11/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fagiolo rampicante	2887	Millenium	Blumen Group S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
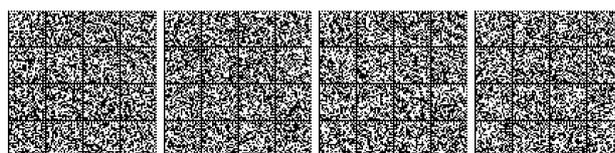
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Fava	388	Aguadulce supersimonia	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. Spa, Blumen Group S.P.A, Larosa Emanuele, Franchi Sementi S.P.A., Hortus Sementi S.R.L., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fava	390	Extra precoce a grano bianco	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fava	391	Extra precoce a grano violetto	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fava	392	Lunga delle Cascine	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Hortus Sementi S.R.L., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fava	393	Superaguadulce	Bavicchi S.P.A., Larosa Emanuele, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fava	829	Olter sciabola verde	Blumen Group S.P.A	16/11/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fava	2324	Or Meraviglia di Natale	Blumen Group S.P.A	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	395	Di Napoli	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	399	Super Wadenromen	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
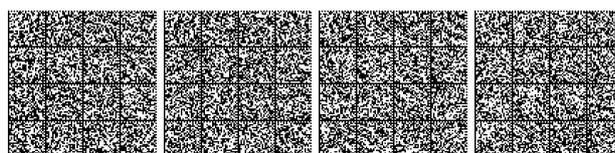
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Finocchio	400	Wadenromen	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	823	Mantovano	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	977	Romy	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/11/1987	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	1554	Chiarino	Cra-Ora Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Monsampolo Del Tronto)	20/11/1987	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	1555	Cristallo	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	1557	Montebianco	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	1558	Romanesco	Blumen Group S.P.A, La Semiorto Sementi S.r.l., De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	1561	Trevi	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/11/1987	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	2372	Etrusco	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	14/10/1998 - G.U. del 10/11/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia riccia	403	Di Ruffec	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia riccia	407	Pancalieri a costa rosa	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Indivia riccia	409	Riccia cuor d'oro	Blumen Group S.P.A, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.P.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, S & G Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia riccia	410	Riccia d'inverno	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia riccia	414	Silva	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia riccia	2820	Aery	ISI Sementi S.P.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Indivia scarola	416	Bionda a cuore pieno	Franchi Sementi S.P.A.,Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia scarola	419	Centofoglie	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia scarola	420	Cornetto di Bordeaux	Franchi Sementi S.P.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia scarola	422	Full heart	Sgaravatti N & C. Spa	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia scarola	423	Gigante degli ortolani	Clause Tezier Italia S.P.A.,Blumen Group S.P.A, Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
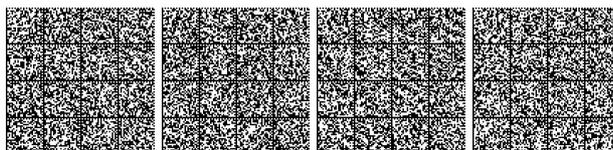
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Indivia scarola	1390	Riccia schiana	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia scarola	1539	Verde a cuore pieno	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia scarola	2325	Or Linda	Blumen Group S.P.A	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	433	Batavia bionda di Parigi	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	434	Bionda a foglia liscia	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	436	Bionda degli ortolani	Blumen Group S.P.A, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Esasem S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	438	Biscia rossa	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	441	Cavolo di Napoli	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	444	D'estate di Sarno	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	451	Great lakes 118	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	454	La resistente	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
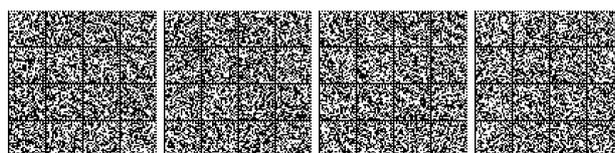
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Lattuga	457	Meraviglia delle quattro stagioni	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	458	Meraviglia d'inverno	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	460	Parella	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	462	Radichetta	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	464	Regina di maggio	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	465	Salad bowl	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	466	Salad bowl rossa	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	467	S. Anna	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	469	Trionfo d'estate	Franchi Sementi S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	471	Trocadero la preferita	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Magnani Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	473	Unicum	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	475	Verde a foglia riccia	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Lattuga	476	Verde degli ortolani	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Franchi Sementi S.P.A Isi Sementi S.p.a Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola S & G Sementi S.P.A. Esasem S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	477	Verde d'inverno	La Semiorto Sementi S.R.L.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	1395	Ciucca	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	1398	Lollo	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	1399	Mirella	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	1400	Mortarella di primavera	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	1401	Mortarella verde d'inverno	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	2338	Or Ros	Blumen Group S.P.A	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	2339	Or Principessa	Blumen Group S.P.A	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	2358	Signorella	La Semiorto Sementi S.r.l.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	2367	Duna	Blumen Group S.P.A	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Melanzana	482	Claudia hybride F.1	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melanzana	485	Gitana	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melanzana	492	Primato ibrida F.1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melanzana	493	Violetta di Firenze	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melanzana	1409	Rotonda bianca sfumata di rosa	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melanzana	2305	Beatrice	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melanzana	2876	Danka	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Melanzana	479	Bellezza nera	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Melone	496	Arancino	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melone	499	Cantalupo di Charentais	Blumen Group S.P.A, Esasem Spa	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melone	512	Zuccherino d'Ingegnoli	F.lli Ingegnoli S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melone	514	Retato degli ortolani	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melone	516	Napoletano verde precoce	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
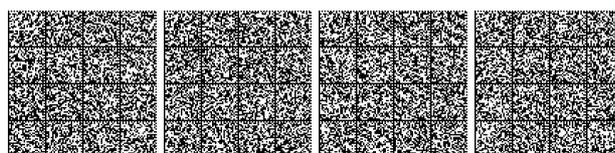
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Melone	518	Tendral tardivo	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melone	519	Zatta	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperoncino rosso	2847	Picaro	Southern Seed S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Peperone	524	Cayenna	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	527	Corno di toro giallo	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola Esasem Spa La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	528	Corno di toro rosso	Blumen Group S.P.A Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola Esasem Spa La Semiorto Sementi S.r.l. Isea S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	529	Cuneo giallo	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	532	Enorma ibrido F.1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	534	Goccia d'oro	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	537	Ideal ibrido F.1	Esasem S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	540	Lombardo	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Esasem Spa	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	541	Dolce di Bergamo	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
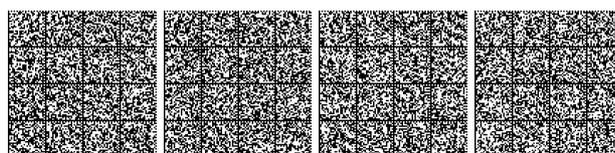
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Peperone	542	Marconi giallo	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	543	Marconi rosso	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	546	Nocera giallo	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	547	Nocera rosso	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	552	Quadrato d'Asti giallo	Blumen Group S.P.A S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	554	Quadro giallo Golia	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	559	Red cherry small	Blumen Group S.P.A	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	567	Topepo giallo	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	568	Topepo rosso	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	1073	Romeo	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	1565	Golda ibrido F.1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Peperone	2848	Durendal	Southern Seed S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Peperone	2849	Edad	Southern Seed S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Peperone	2850	Casero	Southern Seed S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
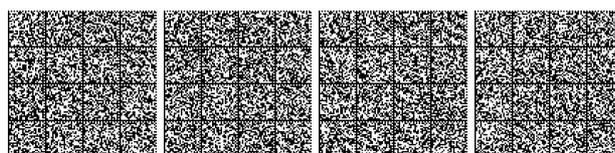
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Peperone	2854	Gianko	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Peperone	2865	Theos	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Peperone	2874	Erasmus	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Peperone	2875	Corner	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pisello a grano rotondo	576	Espresso generoso	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano rotondo	579	Lavagna	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano rotondo	580	Meraviglia d'Italia	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano rotondo	581	Piccolo provenzale	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi F.lli Ingegnoli S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano rotondo	582	Primizia	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano rotondo	585	San Cristoforo	Blumen Group S.P.A Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Pisello a grano rotondo	592	Alderman	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano rotondo	1438	S. Croce napoletano	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	594	Dark skin perfection	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	601	Meraviglia di Kelvedon	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agraria	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	604	Progress N. 9	Blumen Group S.P.A Sgaravatti N & C. S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	606	Rondo	Anseme S.R.L.,Sementi Dotto S.p.a., Blumen Group S.P.A, Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. S.p.a.,Larosa Emanuele, De Corato Sementi, La Semiorto Sementi S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	607	Senatore	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	609	Telefono rampicante	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	610	Wando	Hortus Sementi S.R.L.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello a grano Rugoso	1444	Spring	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Pisello Mangiatutto	611	Carouby	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pisello Mangiatutto	614	Gigante svizzero	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	616	Ace 55 VF	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	627	Costoluto fiorentino	Blumen Group S.P.A S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	633	Cuor di bue	ISI Sementi S.p.a. Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	643	Golden boy	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	644	H1350	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	645	H1370	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	649	T2274	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	650	Homestead 61	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agraria	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	657	Ingegnoli gigante liscio	F.lli Ingegnoli S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	658	Lilliput V.F.N. ibrido F.1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
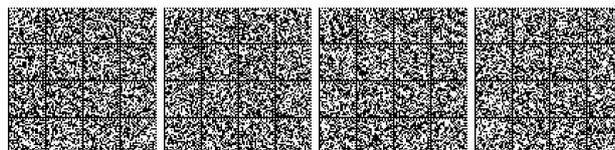
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Pomodoro	674	Pantano	Blumen Group S.P.A S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi ISI Sementi S.p.a.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	677	Polifemo	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	678	Ponderosa	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	679	Principe Borghese	Blumen Group S.P.A. La Semiorto Sementi S.r.l. S.A.I.S. SOCIETÀ AGRICOLA ITALIANA SEMENTI	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	683	Red cherry	Consorzio Sativa Società Cooperativa **Agricola**	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	684	Red pear	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	687	Roma VF	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	693	S. Pierre	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	701	Urbana VF	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	704	VF 10	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
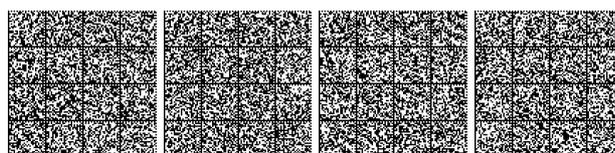
Specie	Cod. SIAN	Varietà	Responsabile conservazione	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Pomodoro	1163	Elba	ISI Sementi S.P.A.	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1171	Follia	Blumen Group S.P.A.	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1175	Goldmar	ISI Sementi S.P.A.	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1212	Padano	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1233	Salomone	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1236	Lothar	ISI Sementi S.P.A.	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1273	Rhodia	ISI Sementi S.P.A.	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1454	Campbell 33	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1481	Montecarlo	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1489	Pomona V.N.F.	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1493	Reduna	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1497	UC 90 VF	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1498	UC 105 J	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1499	UC 134-1-2 VF	ISI Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2334	Or Pera d'Abruzzo	Blumen Group S.P.A.	24/02/1998 - G.U. del 23/03/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
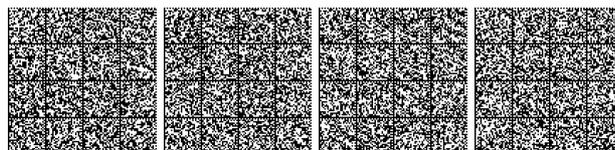
Specie	Cod. SIAN	Varietà	Responsabile conservazione	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Pomodoro	2335	Or Corno	Blumen Group S.P.A.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2347	Alexa	ISI Sementi S.P.A.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2348	Montego	ISI Sementi S.P.A.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2349	Coimbra	ISI Sementi S.P.A.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2350	Monte Campione	ISI Sementi S.P.A.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2351	Stratos	ISI Sementi S.P.A.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2360	Or Early spring	Blumen Group S.P.A.	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2363	Marmo	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2808	Miller	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2846	Yummy	Southern Seed S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2852	Minuet	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2859	Najal AF	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2864	Willy	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2869	Everton	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2871	Ronny	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
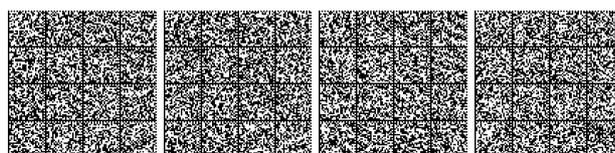
Specie	Cod. SIAN	Varietà	Responsabile conservazione	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Pomodoro	2872	Teodoro	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2873	Vertigo	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2884	Gianna	Blumen Group S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Porro	719	Lungo della riviera	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Porro	1502	Di Delft	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Porro	1503	Makl°	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Porro	1596	S. Giovanni 90	CRA-ORA Unità di ricerca per l'orticoltura (Monsampolo del Tronto)	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Rafano o Ramolaccio	728	Nero tondo d'inverno	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Rafano o Ramolaccio	1569	Lungo bianco	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Rapa Primaverile e Autunnale	94	Palla di neve	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Rapa Primaverile e Autunnale	732	Delle virtù	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Rapa Primaverile e Autunnale	733	Di Milano bianca a colletto viola	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
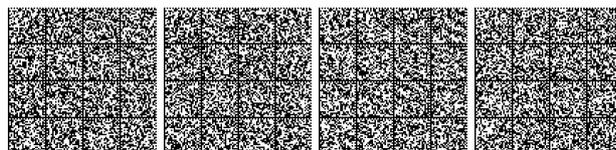
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Rapa Primaverile e Autunnale	1505	Mezza lunga napoletana a testa bianca	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Rapa Primaverile e Autunnale	1622	Pistoiese	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Rapa Primaverile e Autunnale	1623	Mezza lunga bianca colletto viola a foglia frastag	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	739	Biglia rossa	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	740	Burro gigante	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	741	Candela di fuoco	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	744	Ciliegia	La Semiorto Sementi S.R.L.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	747	Lungo di Napoli	La Semiorto Sementi S.R.L. S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	755	Rosso tondo a grande punta bianca	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	756	Rosso tondo a piccola punta bianca	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
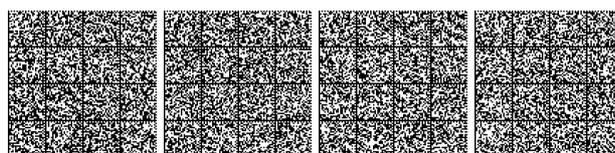
Specie	**Cod. SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Ravanello	757	Tondo bianco	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Ravanello	1302	Pico	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Sedano	759	Verde da taglio	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Sedano	762	Dorato D'Asti	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Sedano	769	Peros Rendy	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Sedano	772	Verde a coste piene d'estate	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Sedano Rapa	1571	Di Verona	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Spinacio	775	America	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Spinacio	776	Andhalù	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Spinacio	779	Early hybrid N. 7	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Spinacio	786	Lorelay	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Spinacio	1517	Viridis Olter	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Valerianella	796	D'Olanda a seme grosso	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
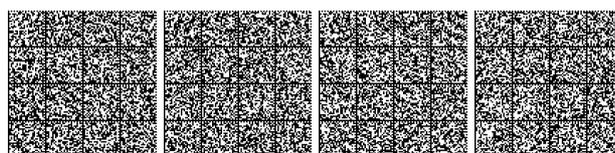
Specie	Cod. SIAN	Varietà	Responsabile conservazione	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Zucca	2886	Fumiko	Nanto Seed Co., Ltd.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Zucchino	722	Genovese	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	798	Alberello	Sgaravatti N & C. S.p.a. Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola Isea S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	800	Argo F.1	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	801	Bianca goriziana	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	804	Bolognese	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	807	Diamant hybrid	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	808	Di Nizza	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	811	Greyzini	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	812	Ibis F.1	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	813	Kolibri F.1	Blumen Group S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	817	Storr's green hybrid	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	Cod. SIAN	Varietà	Responsabile conservazione	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Zucchino	819	Tondo di Piacenza	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	1522	Clarita	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	1528	Novodiamant ibrido F.1	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	1530	President	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	1531	Senator hybrid	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	1532	Tonda chiara di Toscana	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	2357	Flaminio	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	2369	Marcado	Hollar Seeds	23/12/1997 - G.U. del 26/02/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	2863	Kimber	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Zucchino	2885	Every	Blumen Group S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
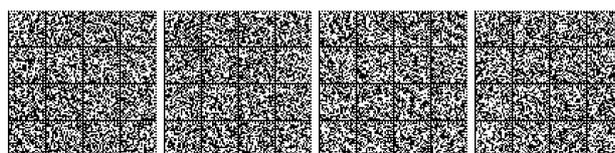
Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente la Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri le varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione le domande di rinnovo l'iscrizione.

Specie	**Cod. SIAN**	**Denominazione**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Cavolfiore	1340	Orap	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cavolo broccolo	111	Friulano	Sementi Dotto S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cetriolo	1367	Sensation ibrido F1	Clause Semences Professionelles	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cicoria	248	24 ore	De Corato Sementi	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	263	Dorata di Parma	Blumen Group S.P.A, C.R.A.: Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Montanaso Lombardo, Lo)	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	289	White sweet S.p.a.nish	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	2285	Sasso	S.A.I.S. S.P.A.	24/02/1998 - G.U. del 23/03/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Cipolla	2828	Kadir	ISI Sementi S.P.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Fagiolo nano	2317	Meraviglia	C.R.A. - Centro Di Ricerca Per Le Colture Industriali	24/02/1998 - G.U. del 23/03/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Fava	971	Histal	Semillas Fito S.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Fava	972	Primabel	Semillas Fito S.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
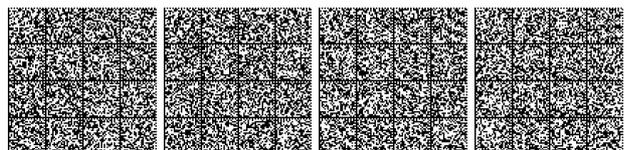
Specie	**Cod. SIAN**	**Denominazione**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Finocchio	1553	Bianco perfezione	Franchi Sementi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Finocchio	2354	Giulio	Cra-Ora Unita' Di Ricerca Per L'orticoltura (Monsampolo Del Tronto)	14/10/1998 - G.U. del 10/11/1998	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia riccia	411	Riccia d'Olivet	F.lli Ingegnoli S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia riccia	2819	Ameris	ISI Sementi S.P.A.	30/01/2008 - G.U. del 15/02/2008	
Indivia scarola	425	Verde fiorentina	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Indivia scarola	1392	Superfiorentina	Dipartimento Di Biologia Delle Piante Agrarie - Universita' Degli Studi Di Pisa	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	437	Bionda delle sette lune	Bavicchi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	468	Supermoda	Blumen Group S.P.A, F.Sco Bulleri S.R.L.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Lattuga	478	Verde d'inverno a costa rossa	Bavicchi S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Melanzana	2851	Rolandia	Genista S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Melone	1427	Tamaris ibrido F.1	Clause Semences Professionelles	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	664	Marzano P 4	Blumen Group S.P.A.Parma Seed S.r.l.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
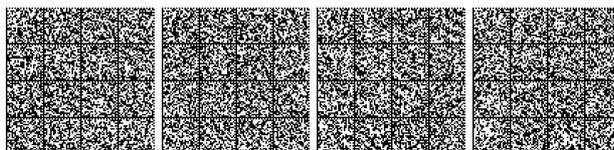
Specie	**Cod. SIAN**	**Denominazione**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Pomodoro	1158	Durango	ISI Sementi S.P.A.	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1239	Saul	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1251	Picchio	Consorzio Agrario Provinciale Di Parma	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	1253	Pireo	Consorzio Agrario Provinciale Di Parma	11/06/1988	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Pomodoro	2842	Sharek	Med Hermes S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2843	Priamo	Med Hermes S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2844	Paride	Med Hermes S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2845	Emys	Med Hermes S.R.L.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2867	Bon Tom	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Pomodoro	2868	Dixon	ISI Sementi S.P.A.	02/04/2008 - G.U. del 19/04/2008	
Sedano	760	Del Valdarno	Sgaravatti N & C. S.P.A.	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Sedano	1509	Verdon	Clause Semences Professionelles	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	1520	Albatros hybrido F.1	Dipartimento Di Biologia Delle Piante Agrarie Universita' Degli Studi Di Pisa	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010
Zucchino	1526	Grison ibrido F.1	Clause Semences Professionelles	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Specie	**Cod. SIAN**	**Denominazione**	**Responsabile conservazione**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Zucchino	1529	Opal ibrido F.1	Clause Semences Professionelles	20/06/1977	10/03/2010 - G.U. del 02/04/2010

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 decreto Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A01850

DECRETO 11 marzo 2019.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2028:

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
10578	Agrostide stolonifera	Pennlinks II	07/04/2008	23/04/2008
4880	Barbabietola da zucchero	Eudora	19/02/2009	12/03/2009
4879	Barbabietola da zucchero	Giada	19/02/2009	12/03/2009
11088	Barbabietola da zucchero	Nektarine	24/01/2008	11/02/2008
11087	Barbabietola da zucchero	Nestorix	24/01/2008	11/02/2008
5056	Barbabietola da zucchero	Spin	19/02/2009	12/03/2009
32	Barbabietola da zucchero	Taro	19/02/2009	12/03/2009
289	Barbabietola da zucchero	Univers	19/02/2009	12/03/2009
554	Colza	Activ	19/02/2009	12/03/2009
4903	Colza	Comet	19/02/2009	12/03/2009
568	Colza	Kutiba	19/02/2009	12/03/2009
4894	Colza	Sponsor	19/02/2009	12/03/2009
10652	Colza	Tripti CS	21/01/2008	05/02/2008
11112	Erba medica	Beatrix	07/04/2008	23/04/2008
11109	Erba medica	Blue Ace	07/04/2008	23/04/2008
5339	Erba medica	Gamma	19/02/2009	12/03/2009
11111	Erba medica	Hybriforce 420	07/04/2008	23/04/2008
11110	Erba medica	Hybriforce 600	07/04/2008	23/04/2008
4978	Erba medica	Letizia	19/02/2009	12/03/2009
445	Erba medica	Lodi	17/02/2015	02/03/2015
11107	Erba medica	Musa	07/04/2008	23/04/2008
11106	Erba medica	RD 68	07/04/2008	23/04/2008
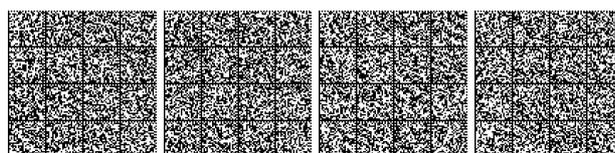
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
11108	Erba medica	RD 77	07/04/2008	23/04/2008
11113	Erba medica	Riviera Queen	13/05/2008	03/06/2008
10980	Erba sudanese	HayKing	27/03/2008	11/04/2008
11196	Farro dicocco	Giovanni Paolo	06/11/2008	22/11/2008
10468	Festuca arundinacea	Blackwatch	07/04/2008	23/04/2008
9993	Festuca arundinacea	Grande II	07/04/2008	23/04/2008
10476	Festuca arundinacea	Greystone	07/04/2008	23/04/2008
10467	Festuca arundinacea	Guardian 21	07/04/2008	23/04/2008
10474	Festuca arundinacea	Justice	07/04/2008	23/04/2008
10475	Festuca arundinacea	Prospect Green	07/04/2008	23/04/2008
10599	Festuca arundinacea	Rebel IV	07/04/2008	23/04/2008
10587	Festuca arundinacea	Rendition	07/04/2008	23/04/2008
4773	Festuca arundinacea	Strand	19/02/2009	12/03/2009
10586	Festuca arundinacea	Titan LTD	07/04/2008	23/04/2008
10480	Festuca rossa	Greenfield Com	07/04/2008	23/04/2008
10483	Fienarola dei prati	Monte Carlo Kentucky	07/04/2008	23/04/2008
4774	Fienarola dei prati	Szarvas	19/02/2009	12/03/2009
11138	Frumento duro	Cantico	13/10/2008	30/10/2008
11140	Frumento duro	Cannavaro	13/10/2008	30/10/2008
5458	Frumento duro	Claudio	19/02/2009	12/03/2009
5461	Frumento duro	Concadoro	19/02/2009	12/03/2009
11137	Frumento duro	Core	13/10/2008	30/10/2008
1303	Frumento duro	Daunia	19/02/2009	12/03/2009
5452	Frumento duro	Dupri	19/02/2009	12/03/2009
11223	Frumento duro	Gattuso	13/10/2008	30/10/2008
11216	Frumento duro	Kanakis	13/10/2008	30/10/2008
4946	Frumento duro	Lesina	19/02/2009	12/03/2009
11208	Frumento duro	Minosse	13/10/2008	30/10/2008
5453	Frumento duro	Nerone	19/02/2009	12/03/2009
5464	Frumento duro	Provenzal	19/02/2009	12/03/2009
11217	Frumento duro	Yelodur	13/10/2008	30/10/2008
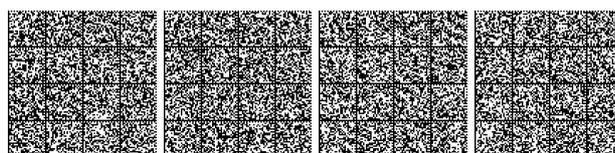
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
11136	Frumento duro	Zetae	13/10/2008	30/10/2008
11139	Frumento tenero	Anforeta	13/10/2008	30/10/2008
11233	Frumento tenero	Bandera	13/10/2008	30/10/2008
11765	Frumento tenero	Genesi	13/10/2008	30/10/2008
11143	Frumento tenero	Masaccio	13/10/2008	30/10/2008
11232	Frumento tenero	Palanca	13/10/2008	30/10/2008
4942	Frumento tenero	Sirmione	19/02/2009	12/03/2009
11238	Frumento tenero	Soledad	13/10/2008	30/10/2008
11228	Frumento tenero	Solehio	13/10/2008	30/10/2008
11060	Girasole	ES Florimis	07/04/2008	23/04/2008
5084	Girasole	Gardone	19/02/2009	12/03/2009
11013	Girasole	Iollna	07/04/2008	23/04/2008
10992	Girasole	MAS 91A	07/04/2008	23/04/2008
11036	Girasole	NK Sinfoni	07/04/2008	23/04/2008
11027	Girasole	Ollimi CL	07/04/2008	23/04/2008
10999	Girasole	Oslo	07/04/2008	23/04/2008
5085	Girasole	Sirmione	19/02/2009	12/03/2009
10389	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Ensal	27/03/2008	11/04/2008
5374	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Susu	19/02/2009	12/03/2009
10990	Lino	Antello	12/03/2008	31/03/2008
11104	Lino	Natural	24/01/2008	11/02/2008
5052	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Avenido	19/02/2009	12/03/2009
5053	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Bellinda	19/02/2009	12/03/2009
10436	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Dracar	07/04/2008	23/04/2008
10022	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Furore	07/04/2008	23/04/2008
10571	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Gap	07/04/2008	23/04/2008
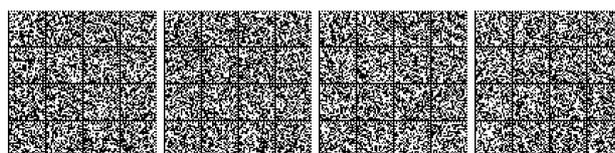
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
4911	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Lilio	19/02/2009	12/03/2009
10583	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Surrey Nova	07/04/2008	23/04/2008
4572	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Tauro	19/02/2009	12/03/2009
10478	Loglio perenne o loietto inglese	1G2	07/04/2008	23/04/2008
10470	Loglio perenne o loietto inglese	Forever	07/11/2008	24/11/2008
9994	Loglio perenne o loietto inglese	Greenview	07/04/2008	23/04/2008
10479	Loglio perenne o loietto inglese	Integra	07/04/2008	23/04/2008
10466	Loglio perenne o loietto inglese	Jiffie II	07/04/2008	23/04/2008
10464	Loglio perenne o loietto inglese	Mercitwo	07/11/2008	24/11/2008
4772	Loglio perenne o loietto inglese	Pazsit	19/02/2009	12/03/2009
10644	Loglio perenne o loietto inglese	Pearlgreen	13/05/2008	03/06/2008
9995	Loglio perenne o loietto inglese	Speedster	07/04/2008	23/04/2008
10465	Loglio perenne o loietto inglese	Sunshine II	07/04/2008	23/04/2008
10645	Loglio perenne o loietto inglese	Tavin	07/04/2008	23/04/2008
10469	Loglio perenne o loietto inglese	Tetragreen	07/04/2008	23/04/2008
9885	Loglio perenne o loietto inglese	Troya	07/04/2008	23/04/2008
4924	Loglio perenne o loietto inglese	Valle	19/02/2009	12/03/2009
10835	Mais	Bolivar	06/06/2008	19/06/2008
10770	Mais	Bonpi CS	09/01/2008	02/02/2008
10752	Mais	Boutic	20/02/2008	08/03/2008
5223	Mais	Casarsa	19/02/2009	12/03/2009
5221	Mais	Cecina	19/02/2009	12/03/2009
5222	Mais	Cesena	19/02/2009	12/03/2009
10775	Mais	Codiclar	09/01/2008	02/02/2008
10772	Mais	Delli	09/01/2008	02/02/2008
10810	Mais	Fadeo	09/01/2008	02/02/2008
10812	Mais	Farmflex	09/01/2008	02/02/2008
10813	Mais	Febenico	09/01/2008	02/02/2008
5176	Mais	Flavi	19/02/2009	12/03/2009

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
10877	Mais	GDM431	09/01/2008	02/02/2008
10353	Mais	GDM555	09/01/2008	02/02/2008
10782	Mais	Gerzi CS	09/01/2008	02/02/2008
2946	Mais	Giulio Cesare	09/01/2008	02/02/2008
10797	Mais	ISH302v	09/01/2008	02/02/2008
10821	Mais	John	09/01/2008	02/02/2008
10784	Mais	Labeli CS	09/01/2008	02/02/2008
10844	Mais	Lavena	20/02/2008	08/03/2008
10832	Mais	Mahipo	06/06/2008	19/06/2008
10843	Mais	MAS 21D	09/01/2008	02/02/2008
10962	Mais	Monero	20/02/2008	08/03/2008
10703	Mais	PR32F73	09/01/2008	02/02/2008
10702	Mais	PR32T16	09/01/2008	02/02/2008
10697	Mais	PR33M15	09/01/2008	02/02/2008
10127	Mais	PR34N24	09/01/2008	02/02/2008
10682	Mais	PR35T36	09/01/2008	02/02/2008
10677	Mais	PR36V52	09/01/2008	02/02/2008
10687	Mais	PR36V74	09/01/2008	02/02/2008
10672	Mais	PR37K92	09/01/2008	02/02/2008
10668	Mais	PR38N86	09/01/2008	02/02/2008
10959	Mais	Quito	09/01/2008	02/02/2008
10839	Mais	San Blas	09/01/2008	02/02/2008
5224	Mais	Savona	19/02/2009	12/03/2009
10777	Mais	Scandi CS	09/01/2008	02/02/2008
10757	Mais	Tixxus Duo	20/02/2008	08/03/2008
11242	Orzo distico	Calanque	13/10/2008	30/10/2008
5432	Orzo distico	Nure	19/02/2009	12/03/2009
5433	Orzo polistico	Aliseo	19/02/2009	12/03/2009
3539	Orzo polistico	Sereno	22/02/2008	08/03/2008
9879	Pisello da foraggio	Corrent	20/06/2008	07/07/2008
9878	Pisello da foraggio	Simbol	20/06/2008	07/07/2008
11098	Riso	Arsenal	24/01/2008	11/02/2008
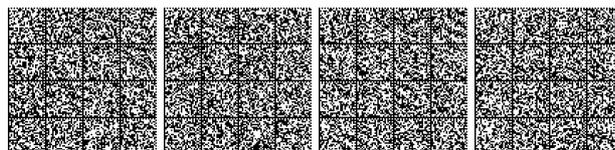
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
11630	Riso	Carnise	24/01/2008	11/02/2008
11631	Riso	Carnise precoce	24/01/2008	11/02/2008
5001	Riso	Gladio	19/02/2009	12/03/2009
901	Riso	Loto	19/02/2009	12/03/2009
11099	Riso	Opale	24/01/2008	11/02/2008
908	Riso	Padano (Bahia)	17/02/2015	02/03/2015
5000	Riso	Perseo	19/02/2009	12/03/2009
2008	Riso	Roma	17/02/2015	02/03/2015
11097	Riso	Samba	24/01/2008	11/02/2008
5003	Riso	Spina	19/02/2009	12/03/2009
11082	Soia	Bahia	07/04/2008	23/04/2008
5087	Soia	Emiliana	19/02/2009	12/03/2009
5086	Soia	Friulana	19/02/2009	12/03/2009
1995	Soia	Sirio	19/02/2009	12/03/2009
10978	Sorgo	Armida	27/03/2008	11/04/2008
10401	Sorgo	Big Kahuna	21/05/2008	04/06/2008
1146	Sorgo	Foralco	19/02/2009	12/03/2009
1154	Sorgo	Roce	19/02/2009	12/03/2009
11201	Spelta	Giuseppe	06/11/2008	22/11/2008
10585	Sulla	Silvan	12/03/2008	28/03/2008
10988	Tabacco	737AR	25/03/2008	07/04/2008
10987	Tabacco	Elite FA	25/03/2008	07/04/2008
10989	Tabacco	GRG1	25/03/2008	07/04/2008
498	Trifoglio alessandrino	Laura	19/02/2009	12/03/2009
10482	Trifoglio alessandrino	Menphis	21/01/2008	05/02/2008
11121	Trifoglio bianco	GC 140	07/04/2008	23/04/2008
11117	Trifoglio bianco	RD 84	07/04/2008	23/04/2008
4926	Trifoglio bianco	Waverley	19/02/2009	12/03/2009
10589	Trifoglio incarnato	PALLA DI NEVE	21/01/2008	05/02/2008
10584	Trifoglio incarnato	PRIMO	21/01/2008	05/02/2008
4775	Trifoglio persico	Rusty	19/02/2009	12/03/2009
11122	Trifoglio pratense	Uno	07/04/2008	23/04/2008
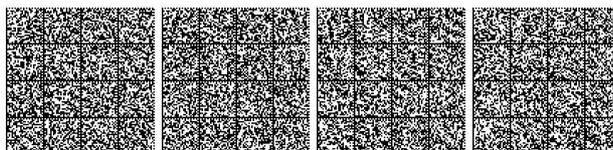
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
10636	Triticale	Quark	06/11/2008	22/11/2008
2012	Triticale	Rigel	19/02/2009	12/03/2009
1167	Triticale	Trica	19/02/2009	12/03/2009
4881	Veccia comune	Contessa	19/02/2009	12/03/2009
10648	Veccia comune	Sfinge	21/01/2008	05/02/2008
4882	Veccia vellutata e Veccia di Narbonne	Capello	19/02/2009	12/03/2009

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
10580	Agrostide stolonifera	Kingpin	07/04/2008	23/04/2008
10582	Agrostide stolonifera	Runner	07/11/2008	24/11/2008
10598	Agrostide stolonifera	Tigershark	07/04/2008	23/04/2008
5425	Avena	Croara	19/02/2009	12/03/2009
11094	Barbabietola da zucchero	Antinea KWS	24/01/2008	11/02/2008
173	Barbabietola da zucchero	Cremona	17/02/2015	02/03/2015
11091	Barbabietola da zucchero	Houston	24/01/2008	11/02/2008
5057	Barbabietola da zucchero	Juliet	19/02/2009	12/03/2009
11093	Barbabietola da zucchero	Lucrezia KWS	24/01/2008	11/02/2008
11095	Barbabietola da zucchero	Massima	24/01/2008	11/02/2008
11092	Barbabietola da zucchero	New York	24/01/2008	11/02/2008
4897	Colza	Alba	19/02/2009	12/03/2009
10594	Colza	Ecarlate	21/01/2008	05/02/2008
4905	Colza	Elite	19/02/2009	12/03/2009
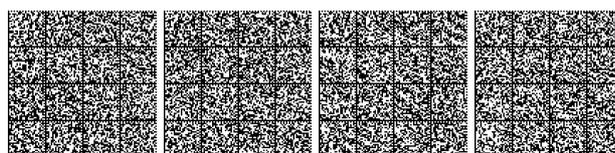
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
4908	Colza	Embleme	19/02/2009	12/03/2009
4904	Colza	Express	19/02/2009	12/03/2009
10655	Colza	Hybrigold	21/01/2008	05/02/2008
10656	Colza	Hybrisurf	21/01/2008	05/02/2008
4899	Colza	Kanela	19/02/2009	12/03/2009
10651	Colza	Lazuri CS	21/01/2008	05/02/2008
570	Colza	Lucia	19/02/2009	12/03/2009
10592	Colza	Rapsodi CS	21/01/2008	05/02/2008
5044	Colza	Renoir	19/02/2009	12/03/2009
10591	Colza	Totti CS	21/01/2008	05/02/2008
10438	Dattile	Dactari	07/04/2008	23/04/2008
318	Dattile	Dama	19/02/2009	12/03/2009
1160	Erba sudanese	Trudan 8	19/02/2009	12/03/2009
10471	Festuca arundinacea	Bardavinci	07/04/2008	23/04/2008
145	Festuca arundinacea	Celone	19/02/2009	12/03/2009
10593	Festuca arundinacea	Monalisa	07/04/2008	23/04/2008
10568	Fienarola dei prati	Clarity	07/04/2008	23/04/2008
10653	Fienarola dei prati	Thermal Blue	07/04/2008	23/04/2008
5440	Frumento duro	Baio	19/02/2009	12/03/2009
5459	Frumento duro	Cannizzo	19/02/2009	12/03/2009
11207	Frumento duro	Torrese	06/11/2008	22/11/2008
1351	Frumento duro	Vitron	19/02/2009	12/03/2009
10607	Frumento tenero	Feria	13/10/2008	30/10/2008
5438	Frumento tenero	Guadalupe	19/02/2009	12/03/2009
4943	Frumento tenero	Noce	19/02/2009	12/03/2009
5456	Frumento tenero	Paderno	19/02/2009	12/03/2009
1245	Frumento tenero	Pitoma	19/02/2009	12/03/2009
5439	Frumento tenero	Tibet	19/02/2009	12/03/2009
9935	Frumento tenero	Vallese	25/03/2008	07/04/2008
11052	Girasole	Astria CS	07/04/2008	23/04/2008
11006	Girasole	Brasil	07/04/2008	23/04/2008
11053	Girasole	Brita Cs	07/04/2008	23/04/2008
11054	Girasole	Codicap	07/04/2008	23/04/2008
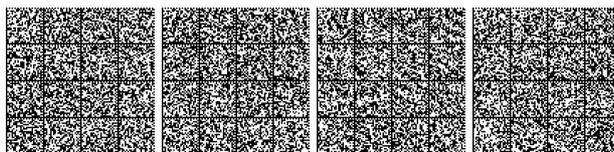
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
11056	Girasole	Dalia CS	07/04/2008	23/04/2008
11078	Girasole	Downia CS	07/04/2008	23/04/2008
11032	Girasole	Enduro	07/04/2008	23/04/2008
11058	Girasole	ES Bayano	07/04/2008	23/04/2008
11070	Girasole	ES Galactic	07/04/2008	23/04/2008
11059	Girasole	ES Majestic	07/04/2008	23/04/2008
11065	Girasole	ES Primis	07/04/2008	23/04/2008
11075	Girasole	ES Venicia	07/04/2008	23/04/2008
5309	Girasole	Forte	19/02/2009	12/03/2009
11002	Girasole	Furano	07/04/2008	23/04/2008
5307	Girasole	Giulia	19/02/2009	12/03/2009
10996	Girasole	Heliaplus	07/04/2008	23/04/2008
11004	Girasole	Imperial	07/04/2008	23/04/2008
11067	Girasole	Liberta	07/04/2008	23/04/2008
10993	Girasole	MAS 92OL	07/04/2008	23/04/2008
10994	Girasole	MAS 96D	07/04/2008	23/04/2008
11033	Girasole	Metharoc	07/04/2008	23/04/2008
11035	Girasole	NK Camen	07/04/2008	23/04/2008
11037	Girasole	NK Deriki	07/04/2008	23/04/2008
11038	Girasole	NK Safari	07/04/2008	23/04/2008
5308	Girasole	Paola	19/02/2009	12/03/2009
5360	Girasole	Podium	19/02/2009	12/03/2009
11024	Girasole	PR63A76	07/04/2008	23/04/2008
11022	Girasole	PR63E90	07/04/2008	23/04/2008
11018	Girasole	PR64A15	07/04/2008	23/04/2008
11015	Girasole	PR64A64	07/04/2008	23/04/2008
11016	Girasole	PR64H47	07/04/2008	23/04/2008
11055	Girasole	Robia CS	07/04/2008	23/04/2008
5357	Girasole	Saxo	19/02/2009	12/03/2009
5306	Girasole	Silvia	19/02/2009	12/03/2009
1091	Girasole	Tesoro 92	19/02/2009	12/03/2009
11001	Girasole	Tokyo	12/09/2008	02/10/2008
11068	Girasole	Trinita	07/04/2008	23/04/2008
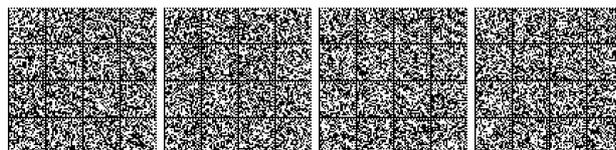
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
5038	Girasole	Tropic	19/02/2009	12/03/2009
5373	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Super Dolce ST 15	19/02/2009	12/03/2009
10575	Lino	Glacial	24/01/2008	11/02/2008
11105	Lino	Valoal	24/01/2008	11/02/2008
3941	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Surrey	07/04/2008	23/04/2008
10646	Loglio perenne o loietto inglese	Amaze	07/04/2008	23/04/2008
10569	Loglio perenne o loietto inglese	Charismatic	07/04/2008	23/04/2008
10579	Loglio perenne o loietto inglese	Protégé	07/04/2008	23/04/2008
10914	Mais	Agenic	09/01/2008	02/02/2008
5182	Mais	Alpamaio	19/02/2009	12/03/2009
10171	Mais	Armin	30/06/2008	15/07/2008
10921	Mais	Balenda	09/01/2008	02/02/2008
10159	Mais	Barcarolle	06/06/2008	19/06/2008
5230	Mais	Bellini	19/02/2009	12/03/2009
5210	Mais	Bongran	19/02/2009	12/03/2009
5229	Mais	Buonarroti	19/02/2009	12/03/2009
10786	Mais	Cadurci CS	09/01/2008	02/02/2008
10725	Mais	Cannavaro	09/01/2008	02/02/2008
5233	Mais	Carisma	19/02/2009	12/03/2009
10783	Mais	Codilate	09/01/2008	02/02/2008
10776	Mais	Corti CS	09/01/2008	02/02/2008
5272	Mais	Cuartal	19/02/2009	12/03/2009
5020	Mais	Dagobert	19/02/2009	12/03/2009
10939	Mais	DKC6085	09/01/2008	02/02/2008
10938	Mais	DKC6089	09/01/2008	02/02/2008
10181	Mais	DKC6120	09/01/2008	02/02/2008
10947	Mais	DKC6589	09/01/2008	02/02/2008
10948	Mais	DKC6688	09/01/2008	02/02/2008
10183	Mais	DKC6876	14/01/2008	05/02/2008
10720	Mais	ES Biomass	09/01/2008	02/02/2008
10719	Mais	ES Cadran	09/01/2008	02/02/2008
10717	Mais	ES Fortress	09/01/2008	02/02/2008
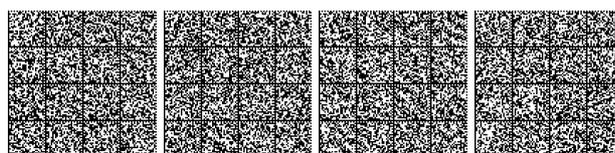
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
10793	Mais	ES Newmilk	09/01/2008	02/02/2008
10718	Mais	ES Ninfea	09/01/2008	02/02/2008
10966	Mais	Genesis	09/01/2008	02/02/2008
5236	Mais	Giannino	19/02/2009	12/03/2009
10841	Mais	GL Aldera	06/06/2008	19/06/2008
10842	Mais	GL Bella	06/06/2008	19/06/2008
5231	Mais	Goia	19/02/2009	12/03/2009
5297	Mais	Goldeclat	19/02/2009	12/03/2009
5294	Mais	Goldston	19/02/2009	12/03/2009
5240	Mais	Graziano	19/02/2009	12/03/2009
5150	Mais	Invicta	19/02/2009	12/03/2009
10799	Mais	ISH506	09/01/2008	02/02/2008
10800	Mais	ISH607	09/01/2008	02/02/2008
10738	Mais	Kiwas	09/01/2008	02/02/2008
10743	Mais	KWS6565	09/01/2008	02/02/2008
10748	Mais	Lamaxx	20/02/2008	08/03/2008
10890	Mais	LG3490	09/01/2008	02/02/2008
10892	Mais	LG3540	09/01/2008	02/02/2008
10172	Mais	Marucuja	06/06/2008	19/06/2008
10846	Mais	MAS 27CR	09/01/2008	02/02/2008
10751	Mais	MAS 32F	20/02/2008	08/03/2008
5161	Mais	Miguel	19/02/2009	12/03/2009
10267	Mais	Mogador	09/01/2008	02/02/2008
10930	Mais	NK Gigantic	09/01/2008	02/02/2008
10906	Mais	NK Palmic	09/01/2008	02/02/2008
10910	Mais	NK Realitic	09/01/2008	02/02/2008
10909	Mais	NK Symba	09/01/2008	02/02/2008
10714	Mais	PR31K21	09/01/2008	02/02/2008
10708	Mais	PR32B41	09/01/2008	02/02/2008
10701	Mais	PR33K43	09/01/2008	02/02/2008
10684	Mais	PR35A52	09/01/2008	02/02/2008
10675	Mais	PR36K87	09/01/2008	02/02/2008
10958	Mais	Prestige	09/01/2008	02/02/2008
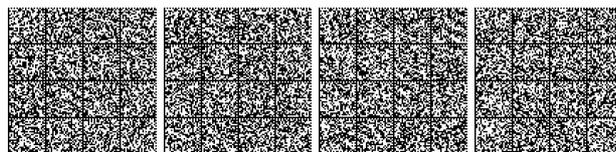
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
4993	Mais	Proxima	19/02/2009	12/03/2009
10788	Mais	Rocxi CS	09/01/2008	02/02/2008
5237	Mais	Siros	19/02/2009	12/03/2009
5338	Mais	Spitzberg	19/02/2009	12/03/2009
10918	Mais	Sunter	09/01/2008	02/02/2008
10780	Mais	Tacki CS	09/01/2008	02/02/2008
10927	Mais	Ypsilos	09/01/2008	02/02/2008
11243	Orzo distico	Arecibo	13/10/2008	30/10/2008
11145	Orzo distico	Iridio	13/10/2008	30/10/2008
10403	Orzo polistico	Beta	06/11/2008	22/11/2008
11245	Orzo polistico	Croisiere	13/10/2008	30/10/2008
5429	Orzo polistico	Gaiano	19/02/2009	12/03/2009
1892	Patata	Bartina	19/02/2009	12/03/2009
1894	Patata	Berber	19/02/2009	12/03/2009
9779	Patata	Chopin	12/03/2008	31/03/2008
10422	Patata	Fabiana	21/01/2008	05/02/2008
1915	Patata	Frisia	19/02/2009	12/03/2009
8733	Patata	Ilaria	12/03/2008	28/03/2008
11114	Patata	Megara	21/01/2008	05/02/2008
5005	Patata	Rubino	19/02/2009	12/03/2009
10421	Patata	Taurus	21/01/2008	05/02/2008
4973	Patata	Vivaldi	19/02/2009	12/03/2009
10572	Pisello da foraggio	Magistral	21/01/2008	05/02/2008
11116	Pisello da foraggio	Vertical	07/04/2008	23/04/2008
5054	Rafano oleifero	Boss	19/02/2009	12/03/2009
11100	Riso	King	24/01/2008	11/02/2008
11101	Riso	Luxor	24/01/2008	11/02/2008
5312	Riso	Perla	19/02/2009	12/03/2009
10781	Riso	Salvo	24/01/2008	11/02/2008
4990	Riso	Saturno	19/02/2009	12/03/2009
11086	Soia	Brior	07/04/2008	23/04/2008
11147	Soia	Dekablanc	07/04/2008	23/04/2008
11085	Soia	Landor	07/04/2008	23/04/2008
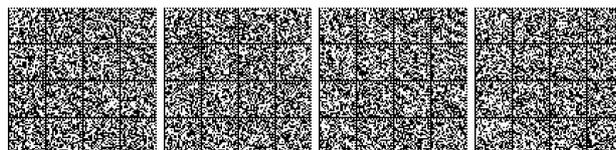
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
11084	Soia	Vital	07/04/2008	23/04/2008
10976	Sorgo	Biomass 133	27/03/2008	11/04/2008
1148	Sorgo	Grazer N	19/02/2009	12/03/2009
10979	Sorgo	Sugargraze	18/04/2008	22/05/2008
1141	Sorgo	Urbino	19/02/2009	12/03/2009
4927	Sulla	Mara	17/02/2015	02/03/2015
9414	Trifoglio alessandrino	Tabor	21/01/2008	05/02/2008
11120	Trifoglio bianco	RegalGraze	07/04/2008	23/04/2008
3897	Trifoglio incarnato	Columbus	21/01/2008	05/02/2008
1163	Triticale	Boccale	19/02/2009	12/03/2009
10634	Triticale	Universal	13/10/2008	30/10/2008
4883	Veccia comune	Chiara	19/02/2009	12/03/2009
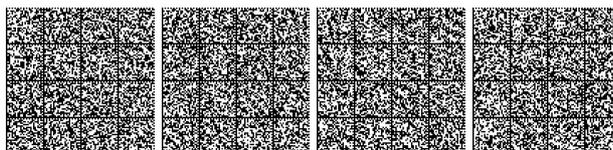
Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2021.

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
6604	Canapa	Carmagnola	19/02/2009	12/03/2009
6606	Canapa	CS	19/02/2009	12/03/2009
6605	Canapa	Fibranova	19/02/2009	12/03/2009
10473	Festuca arundinacea	Barcesar	07/04/2008	23/04/2008
10573	Festulolium	Spring Green	07/04/2008	23/04/2008
5436	Frumento duro	Saadi	19/02/2009	12/03/2009
5004	Ibridi di sorgo x erba sudanese	GW5002	19/02/2009	12/03/2009
9997	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	4IR1	07/04/2008	23/04/2008
10795	Loglio d'Italia e Loglio	5ARLT	07/04/2008	23/04/2008
10881	Mais	Wichita	09/01/2008	02/02/2008
5431	Orzo polistico	Mattina	19/02/2009	12/03/2009
1120	Sorgo	Ascoli	19/02/2009	12/03/2009
1147	Sorgo	Grass II	19/02/2009	12/03/2009
1158	Sorgo	Super Dolce 10	19/02/2009	12/03/2009
10983	Tabacco	AS3	25/03/2008	07/04/2008
10982	Tabacco	AS9	25/03/2008	07/04/2008
10981	Tabacco	AS10	25/03/2008	07/04/2008
10985	Tabacco	FB4	25/03/2008	07/04/2008
10984	Tabacco	FB13	25/03/2008	07/04/2008
10986	Tabacco	FB70	25/03/2008	07/04/2008
2013	Triticale	Scudo	19/02/2009	12/03/2009

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A01851
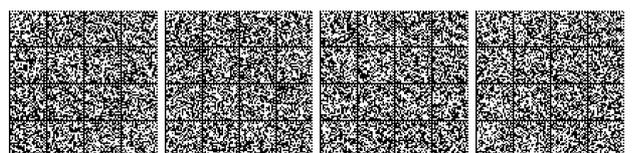
DECRETO 13 marzo 2019.

Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 21 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 recante aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 143/2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160;

Vista l'istanza congiunta del Centro di ricerca formazione sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia» e dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC), prot. Mipaaft n. 2964 del 28 gennaio 2019, finalizzata all'iscrizione al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto di varietà storiche e autoctone calabresi, oggetto di un programma di recupero del germoplasma;

Considerato che l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC) dichiara che le varietà oggetto di istanza sono state commercializzate prima del 30 settembre 2012;

Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze pervenute;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l'iscrizione delle varietà ritenute idonee;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:

1. Varietà iscritte (Allegato 1);
2. Legenda (Allegato 2);
3. Codici identificativi del costitutore o del richiedente l'iscrizione (Allegato 3).
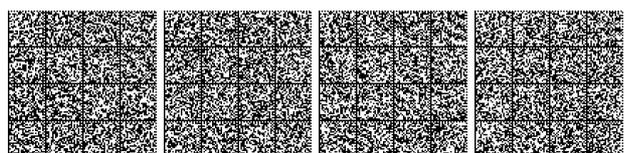
2. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito:

politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO 1 – Varietà iscritte

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R)	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP
Citrus sinensis (L.) Osbeck	BIONDO TARDIVO DI TREBISACCE			328 - R	DUR								
Prunus amygdalus Batsch	PIZZUTA DI AMENDOLARA			328 - R	DUR								
Prunus amygdalus Batsch	MEZZA MOLLESE			328 - R	DUR								
Prunus amygdalus Batsch	MOLLESE PICCOLA			328 - R	DUR								

ALLEGATO 2 - Legenda

DU	Descrizione ufficiale
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	Privativa UE = rilascio privativa Privativa IT = rilascio privativa
PPG	pesca a polpa gialla
PPB	pesca a polpa bianca
PPR	Pesca a pola rossa
NPG	nettarina a polpa gialla
NPB	nettarina a polpa bianca
NPR	nettarina a polpa ROSSA
PCB	Percoca a polpa bianca
PCG	Percoca a polpa gialla

ALLEGATO 3 – Codici identificativi dei richiedenti

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE	COSTITUTORE O RICHIEDENTE
328	Centro di ricerca sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia”

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A01849
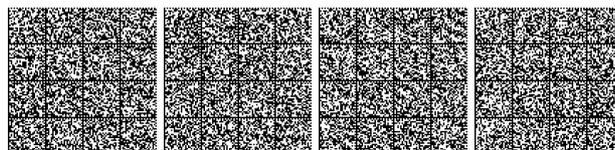
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Fiumicello di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in Provincia di Padova, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art. 142, comma 1, lettera *c)* e comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Fiumicello di Montagnana - Cavariega», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto e Megliadino San Vitale, in Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;

Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la quale il Segretariato regionale del Ministero per i beni e la attività culturali per il Veneto ha inoltrato, alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione relativa alla suddetta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;

Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda n. 4/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018: «Il Fiumicello, derivazione idraulica del fiume Frassine che scorre a nord di Montagnana, è corso d'acqua di eccezionale rilevanza in termini di testimonianza e di comprensione dell'assetto territoriale e della matrice insediativa storica di cui l'antico centro è il fulcro.

Il fiorente sviluppo sociale ed economico delle zone toccate dal Fiumicello, connesso alla coltivazione e prima lavorazione della canapa nelle marcite (di cui ancora oggi sono rinvenibili i toponimi lungo lo sviluppo del corso d'acqua), è fatto determinante per la conservazione della cinta muraria di Montagnana nel ruolo di barriera daziaria e a protezione dei magazzini che conservavano il materiale da inviare all'Arsenale di Venezia, ben oltre a quella che era stata la durata della funzione difensiva militare originaria.

Il Fiumicello alimentava, e ancora lambisce e confina, il vallo delle mura e, al di sopra di esso, a Porta Padova, il Palladio, assumendolo come elemento vincolo del progetto, eresse Villa Pisani.

Del resto, non solo il sistema fortificato o l'emergenza architettonica di villa è sorretta dal sistema idraulico del Fiumicello, pure gli insediamenti rurali minori e l'organizzazione fondiaria e viaria sono incardinati sull'andamento del corso d'acqua che detiene, tra gli altri, il ruolo generatore delle valenze paesaggistiche del contesto di appartenenza, esito della secolare attività di regimazione idraulica e del rapporto tra assetto idraulico, economia rurale e vicende storico-politiche.

Tale complesso insieme di ragioni non può avvallare un'irrilevanza paesaggistica suffragata da esiti mediati di una valutazione numerica che, fotografando l'eterogenea condizione attuale del Fiumicello, non tiene conto o ricostruisce le fasi di modificazione né la legittimità delle stesse.

Pur la denominazione, se mutata, sancisce la cesura arbitraria ed inopportuna tra «*logos*» e «*locus*» laddove esiste una stretta connessione di causa ed effetto tra l'uno e l'altro termine.

Pertanto, a conclusione delle valutazioni e delle analisi effettuate, si ritiene di riconfermare l'interesse paesaggistico del corso d'acqua in esame»;

Visti sia la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visti sia la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2017;

Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14, recante Disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in particolare i contenuti dell'art. 5;

Preso atto che la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (*cfr.* Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sez. VI, 4 febbraio 2002, n. 657; sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[…] non è possibile, senza superare i limiti propri del giudizio di legittimità, isolare singole aree comprese nella bellezza d'insieme e verificare se vi siano specificatamente riferibili le caratteristiche indicate dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A ciò si aggiunga che il fatto dell'antropizzazione, o meglio della presenza di precedenti interventi edilizi, non solo non è ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9 Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; VI, 28 agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998, n. 853; II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97; II, 13 dicembre 2006, n. 10387/04). Non è dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non è, per sua natura, volto alla sola tutela delle bellezze di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico sul paesaggio» (*cfr.* Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4429);

Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, inoltrata con nota prot. 2352 del 31 gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data;

Preso atto che la scheda n. 4/2017, formulata a fini istruttori dalla Regione del Veneto per la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, presenta delle imprecisioni, in quanto nell'analisi del punto B relativo al «Ruolo storico» e nel punto C relativo al «Ruolo percettivo ed identitario», non identifica e riconosce correttamente tutti i vari caratteri storico-culturali ed identitari, peraltro presenti anche nel tratto dichiarato irrilevante paesaggistico con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1638 del 17 settembre 2013, come evidenziato dalla relazione tecnico scientifica allegata alla suindicata nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio prot. 2352 del 31 gennaio 2019;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio 2019;

Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, non è consentito compiere azioni che possono distruggere i suddetti immobili ed aree, né effettuare ed introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 hanno l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il corso d'acqua in argomento, delimitato come nelle unite planimetrie catastali, conserva la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:

«la Commissione regionale delibera di confermare la rilevanza paesaggistica anche del tratto già derubricato con DGR n. 1638 del 17 settembre 2013 in quanto in quel tratto il Fiumicello sovrappassa con un antico ponte canale (già testimoniato nella cartografia del Malamàn), lo scolo Vampadore, dimostrando come la cura idraulica del territorio passi attraverso l'ingegno di tali manufatti, che caratterizzano il paesaggio rurale, non meno della strategica collocazione in corrispondenza del nodo idraulico di un capitello votivo. Inoltre, l'intervenuta edificazione della zona non implica l'irrilevanza paesaggistica del cor-

so d'acqua, ma anzi, la stessa giurisprudenza attesta l'opportunità che non venga deturpato ulteriormente l'ambito protetto attraverso un «maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (*cfr.* Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600). Il corso d'acqua Fiumicello, di origine trecentesca, risulta strettamente connesso alle matrici storico produttive del territorio montagnanese ed essenziale nell'organizzazione difensiva del centro fortificato, ha condizionato con il suo corso uno dei massimi esempi dell'architettura palladiana di Villa, ha fornito energia per le attività molitorie e agricole e, nella permanenza del tracciato conservato nel tempo, anche nella forma di relitto, ha fortemente improntato la struttura territoriale e l'organizzazione insediativa e del sistema relazionale degli indicatori paesistici»;

Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la quale la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in esame ed al perfezionamento della relativa procedura;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;

Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Fiumicello di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

Che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è confermata la rilevanza paesaggistica *ex* art. 142, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato «Fiumicello di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.

Con il presente provvedimento si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione ai Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige (Padova), del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 25 febbraio 2019

Il Presidente della Commissione regionale
GIRARDINI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie catastali) è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.

19A01846

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art. 142, comma 1, lett. *c)* e comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;

Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la quale il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto ha inoltrato, alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione relativa alla suddetta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;

Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda n. 5/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018: «Lo scolo Nina Fossona deriva dall'antica Fossa Nina, già menzionata in uno statuto di Padova del 1281. Da San Martino, antica località di origine medievale posta nel Comune di Cervarese Santa Croce (PD), si dirige verso Rovolon fino a raggiungere il Canale Bisatto a Vo' Vecchio (PD) e nel territorio al nome Nina lo scolo aggiunge il toponimo «Fossona» dal nome dell'omonima località in cui ha sede l'Amministrazione comunale di Cervarese Santa Croce.

È indubbia la valenza paesaggistica dell'intero corso d'acqua che storicamente ha influito sull'assetto territoriale in un rapporto di piana/versante contribuendo alla regimazione delle acque confluenti verso valle dai pendii e dalle dorsali boscate dell'area a nord-ovest Colli Euganei, territorio del Parco regionale che ricomprende l'abitato di Rovolon. È noto come in tutto il territorio della bassa padovana e nell'ambito dei Colli le antiche opere ingegneristiche volute dalla Signoria di Padova e poi proseguite dalla Serenissima di Venezia abbiano influito sul fenomeno dell'incastellamento, per l'importanza strategica dei rilievi, e successivamente al fenomeno di «Villa» a ridosso dei territori paludosi conquistati con la realizzazione di scoli e canali. Ancora oggi lo scolo Nina Fossona attraversa lunghi brani di campagna alternati a spazi edificati e, seppure in alcune sue parti può risultare tombinato e localmente privo di interesse paesaggistico, esso rappresenta la interrelazione di fattori umani e naturali quale espressione di valore culturale, non interpretabile in modo frammentario bensì unitario su tutto il suo corso per il sistema di relazione e di connessione fluviale tra i vari Comuni della Provincia di Padova che attraversa.

Si ritiene pertanto che la tutela ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 debba essere confermata»;

Visti sia la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2017, ed in particolare la scheda relativa allo Scolo Fossona, identificata con codice distrettuale ITARW03BB03900020VN e codice regionale IT05241_10, in cui, pur essendo l'assetto morfologico segnalato come «fortemente modificato», lo stato e gli obiettivi di qualità chimico ed ecologico sono indicati, rispettivamente, con «mantenimento dello stato buono» e con «buono 2027»;

Visti sia la direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2017;

Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14, recante disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in particolare i contenuti dell'art. 5;

Preso atto che la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il

vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (*cfr.* Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sezione VI, 4 febbraio 2002, n. 657; sezione VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sezione VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[…] non è possibile, senza superare i limiti propri del giudizio di legittimità, isolare singole aree comprese nella bellezza d'insieme e verificare se vi siano specificatamente riferibili le caratteristiche indicate dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A ciò si aggiunga che il fatto dell'antropizzazione, o meglio della presenza di precedenti interventi edilizi, non solo non è ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9 Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; VI, 28 agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998, n. 853; II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97; II, 13 dicembre 2006, n. 10387/04). Non è dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non è, per sua natura, volto alla sola tutela delle bellezze di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico sul paesaggio» (*cfr.* Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4429);

Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, inoltrata con nota prot. 2352 del 31 gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data;

Preso atto che la scheda n. 5/2017, formulata a fini istruttori dalla Regione del Veneto per la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, presenta delle imprecisioni, in quanto nell'analisi del punto B relativo al «Ruolo storico» e nel punto C relativo al «Ruolo percettivo ed identitario», non identifica e riconosce correttamente tutti i vari caratteri storico-culturali ed identitari, peraltro presenti anche nel tratto dichiarato irrilevante paesaggistico con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1638 del 17 settembre 2013, come evidenziato dalla relazione tecnico-scientifica allegata alla suindicata nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 2352 del 31 gennaio 2019;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio 2019;

Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, non è consentito compiere azioni che possono distruggere i suddetti immobili ed aree, né effettuare ed introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 hanno l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il corso d'acqua in argomento, delimitato come nelle unite planimetrie catastali, conserva la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:

«la Commissione regionale delibera di confermare la rilevanza anche del tratto già derubricato con DGR n. 1638 del 17 settembre 2013 in quanto si rileva come le recenti dinamiche di trasformazione che hanno determinato la tombinatura dei centri abitati di Fossona e Bastia, non hanno compromesso nell'insieme la definizione territoriale che lo Scolo Nina-Fossona ha determinato nei secoli, in un paesaggio fortemente agricolo. Il canale conserva tutt'oggi, nel suo insieme, rilevanti caratteri di storicità che hanno influito sull'assetto paesaggistico dei territori che esso attraversa, contribuendo a conservare un insieme particolarmente armonico di elementi agricoli e naturali che testimoniano l'organizzazione insediativa dell'area riconducibile a tratti tipici di paesaggio agrario veneto, fortemente condizionato dalle storiche controversie fra Padova e Vicenza, connotandosi pertanto quale segno storico fondamentale alla comprensione dei valori paesaggistici dei luoghi nonché dell'articolato sistema idrografico, prettamente derivante da un'attività antropica di regimazione delle acque, sviluppatosi nei secoli ai piedi dei Colli Euganei»;

Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la quale la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in esame ed al perfezionamento della relativa procedura;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;

Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è confermata la rilevanza paesaggistica *ex* art. 142, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.

Con il presente provvedimento si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione ai Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon (Padova), del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 25 febbraio 2019

Il Presidente
della Commissione regionale
GIRARDINI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie catastali), è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.

19A01847

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Canale Musonello - Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X (località Spineda), in Provincia di Treviso, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art. 142, comma 1, lett. *c)* e comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Canale Musonello, Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X (località Spineda), in Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;

Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la quale il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto ha inoltrato, alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area

metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione relativa alla suddetta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;

Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda n. 11/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018: «Analizzato il tratto del corso d'acqua in Comune di Loria (TV), denominato anche Roggia Musonello, e verificato che in buona parte conserva sia la portata idraulica che i valori paesaggistici, simili alla maggior parte dei canali e delle rogge del territorio veneto, e che non sono presenti elementi di degrado di particolare rilievo sia del corso d'acqua che degli spazi circostanti, si ritiene che la tutela paesaggistica vada confermata, finalizzando la stessa alla preservazione e tutela dei tratti di naturalità che la porzione di corso d'acqua ancora conserva, nonché il ruolo di elemento di riconoscimento del paesaggio dell'area. Si ritiene inoltre che il tratto in Comune di Loria, di cui si propone lo svincolo, è comunque parte di un canale più esteso che interessa un percorso di circa 26 km, che attraversa i Comuni di Castello di Godego, Castelfranco, da Villarazzo al centro, definendo anche le mura di questo importante centro storico murato. Si evidenzia anche la storicità della Roggia riportata nelle planimetrie ottocentesche, evidenziando quindi una ulteriore importanza in rapporto alla salvaguardia dell'impalcato idraulico territoriale, non meno che gli altri canali e rogge presenti in quel tratto di territorio. Si ritiene pertanto che la tutela ai sensi dell'art.142 del decreto legislativo n. 42/2004 vada confermata in tutto il tratto del Canale Musonello, ivi compreso il tratto ricadente in Comune di Loria»;

Visti sia la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2017, ed in particolare la scheda relativa al Rio Giarona - Volon - Musonello, identificata con codice distrettuale ITARW03BB09100010VN e codice regionale IT05313_10, in cui l'assetto morfologico è segnalato come «naturale» e lo stato e gli obiettivi di qualità chimico ed ecologico sono indicati con «buono 2027»;

Visti sia la direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2017;

Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14, recante disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in particolare i contenuti dell'art. 5;

Preso atto che la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (*cfr.* Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sezione VI, 4 febbraio 2002, n. 657; sezione VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sezione VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[…] non è possibile, senza superare i limiti propri del giudizio di legittimità, isolare singole aree comprese nella bellezza d'insieme e verificare se vi siano specificatamente riferibili le caratteristiche indicate dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A ciò si aggiunga che il fatto dell'antropizzazione, o meglio della presenza di precedenti interventi edilizi, non solo non è ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9 Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; VI, 28 agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998, n. 853; II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97; II, 13 dicembre 2006, n. 10387/04). Non è dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non è, per sua natura, volto alla sola tutela delle bellezze di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico sul paesaggio» (*cfr.* Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4429);

Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, inoltrata con nota prot. 2352 del 31 gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio 2019;

Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, non è consentito compiere azioni che possono distruggere i suddetti immobili ed aree, né effettuare ed introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e

che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 hanno l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il corso d'acqua in argomento, delimitato come nelle unite planimetrie catastali, conserva la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:

«il corso d'acqua in tutto il suo percorso, è elemento idraulico che connota il paesaggio agrario ed insediativo esistente, con il suo andamento a tratti lineare a tratti sinuoso, la presenza di vegetazione sia spontanea che appositamente inserita nel tempo, tipica dei canali e delle rogge venete. Il corso d'acqua costituisce uno degli elementi idraulici storici che hanno segnato nel tempo l'area e che oggi strutturano e contribuiscono a comporre il paesaggio esistente»;

Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la quale la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in esame ed al perfezionamento della relativa procedura;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;

Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Canale Musonello - Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte Riese Pio X (località Spineda), Provincia di Treviso, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142,comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è confermata la rilevanza paesaggistica *ex* art. 142, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato «Canale Musonello - Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X (località Spineda), Provincia di Treviso, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.

Con il presente provvedimento si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione ai Comuni di Loria e Riese Pio X (Treviso) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 25 febbraio 2019

Il Presidente
della Commissione regionale
GIRARDINI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie catastali), è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.

19A01848

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 marzo 2019.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona. (Ordinanza n. 580)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 4 marzo 2019;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore della struttura regionale di progetto gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali della Regione Veneto è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con riferimento ai territori specificatamente individuati nell'allegato alla delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Il Commissario delegato può, ove necessario, provvedere alla individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare i detriti ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, nonché ad enti aventi personalità giuridica pubblica ed alle società pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi essenziali del settore sanitario e scolastico, previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.

8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente nel limite massimo di euro 400 per i nuclei monofamiliari, nel limite massimo di euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, nel limite massimo di euro 700 per quelli composti da tre unità e nel limite massimo di euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
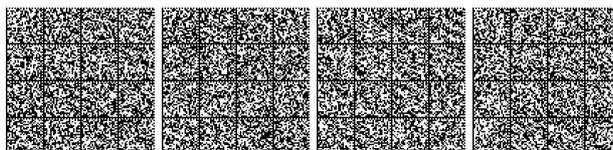
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3.

4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale e/o comunale.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019, nel limite massimo di euro 500.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al Piano di cui all' art. 1, comma 3.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

Art. 4.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 5.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 6.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2, lettera e)*, del decreto legislativo n. 1/2018.*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 10.

Art. 7.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
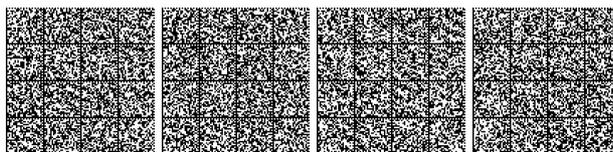
3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 8.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 10.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), sezione «normativa di protezione civile» al seguente link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp

19A01843

ORDINANZA 15 marzo 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 581).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
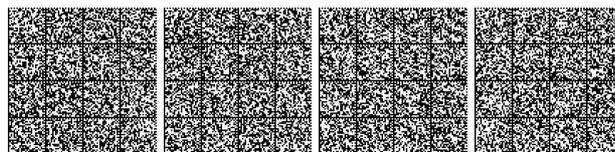
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, nonché n. 553 del 31 ottobre 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/0010574 del 26 febbraio 2019 e CG/0012540 del 6 marzo 2019;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
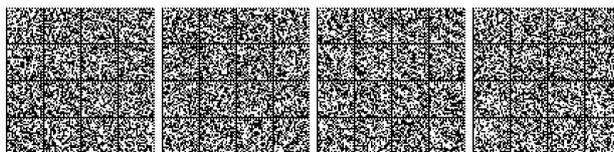
Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive

1. Nelle more della realizzazione del Polo integrato provvisorio ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 489 del 20 novembre 2017, il Comune di Visso è autorizzato ad utilizzare, temporaneamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le strutture realizzate ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017 per garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa

1. Al fine di garantire il superamento dell'emergenza abitativa, il Comune di Falerone è autorizzato a provvedere alla realizzazione di interventi edilizi funzionali a rendere abitabile l'immobile «Ex Ospedale» di proprietà dell'ASUR Marche, nel limite di euro 1.031.016,00, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, purché i costi di realizzazione di tale struttura abitativa risultino economicamente più vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la quale ne dà comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

3. La struttura abitativa, realizzata in luogo delle SAE, dovrà essere realizzata entro e non oltre otto mesi decorrenti dall'approvazione del progetto di cui al comma 2. In caso di ritardata o mancata realizzazione degli interventi entro tale termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a carico dei propri bilanci, all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonché alle spese per alloggi alternativi e ad altri oneri connessi, in favore degli aventi diritto che avrebbero beneficiato della realizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo provvede la Regione Marche.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze per l'attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile, è autorizzata la rimodulazione delle somme di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2017, n. 438, oltre che l'integrazione delle stesse nella misura massima di euro 3.241.682,76.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni relative alle aree destinate ad ospitare SAE

1. Al fine di continuare a garantire l'ordinata accoglienza dei pellegrini diretti alla Basilica di Santa Rita, il Comune di Cascia è autorizzato a realizzare un nuovo parcheggio limitrofo a quello denominato «Papa Leone XIII» o ad incrementarne la capienza, ridotta per effetto della delocalizzazione sul suolo del medesimo delle attività economiche ed edifici pubblici per un importo complessivo di euro 356.441,00.

2. La Regione Umbria provvede alla preventiva approvazione del progetto relativo alle opere di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Comune di Cascia e il Comune di Norcia per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 518/2018, provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e al fine di garantire la piena operatività della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 8, comma 1 dell'ordinanza n. 553/2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2019.

2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 12, nel limite di spesa di euro 450.000,00.

3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuità delle attività di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2019, entro il numero massimo di ventisette unità, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, seconda alinea, dell'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa di euro 1.127.228,62 con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.

Art. 6.

Disposizioni finalizzate a potenziare il servizio trasporto scolastico nel Comune di Norcia ed a garantire la prosecuzione dell'attività scolastica

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 438 del 16 febbraio 2017, il Comune di Norcia è autorizzato, previa approvazione del relativo progetto comprensivo della quantificazione degli oneri da parte della Regione Umbria che ne dà comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a potenziare il servizio di trasporto scolastico, per un importo massimo di euro 93.500,00, al fine di garantire i collegamenti tra le strutture abitative d'emergenza e le strutture scolastiche site nel medesimo comune per l'anno scolastico 2018-2019.

Art. 7.

Disposizioni finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico causata dagli eventi sismici

1. Al fine di contrastare la crisi di approvvigionamento idrico causata dagli eventi sismici di cui in premessa che hanno determinato la variazione del regime della circolazione idrica sotterranea nel territorio del Piceno, la Regione Marche è autorizzata a realizzare, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, gli interventi urgenti a ciò finalizzati, per un importo massimo di euro 5.813.565,88, nel territorio della medesima Provincia.

Art. 8.

Disposizioni finalizzate a contrastare situazioni di particolare disagio abitativo aggravate dal sisma

1. Al fine di contrastare efficacemente situazioni di particolare disagio abitativo conseguenti alle attuali condizioni meteo climatiche ed aggravate dagli eventi sismici in rassegna, il sindaco del Comune di Amatrice è autorizzato ad assegnare temporaneamente, e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, SAE resesi disponibili sul territorio comunale a nuclei familiari non aventi diritto alle misure di assistenza di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 394/2016, dimoranti abitualmente e stabilmente nel medesimo comune alla data del 24 agosto 2016, i cui attuali ricoveri dovessero risultare inadeguati od inagibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'assegnazione da parte del sindaco delle strutture abitative di cui al comma 1 è condizionata alla verifica ed all'attestazione in ordine al mutato quadro esigenziale con conseguente integrale soddisfacimento delle domande di assegnazione di SAE da parte degli aventi diritto.

Art. 9.

Attuazione dell'art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è disposta, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, l'approvazione della proposta di acquisizione come indicata nel decreto sella Struttura di missione per il superamento dell'emergenza di protezione civile e regionali della Regione Abruzzo n. 265 del 29 ottobre 2018, per l'importo massimo di euro 51.408.638,81.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni per la delocalizzazione temporanea dei servizi sanitari

1. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi medici ambulatoriali, il Comune di Pieve Torina è autorizzato a realizzare una struttura temporanea, per un importo massimo di euro 162.110,00.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione del progetto e della relativa quantificazione economica da parte della Regione Marche, la quale ne dà comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

Art. 11.

Ulteriori disposizioni per garantire l'assistenza alloggiativa

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 510/2018 e dei commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 538/2018, le parole «oltre che congrui con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate» sono soppresse.

2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 538/2018 le parole «8 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi».

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 62.556.954,45 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A01844
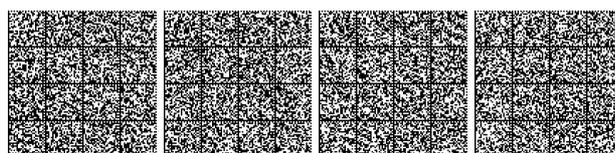
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urocinox». (Determina n. aSM 1/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazionedell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra richiamato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, notificata all'Italia in data 15 marzo 2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano dei medicinali chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e per inalazione contenenti «acido nalidixico, acido pipemidico, cinoxacina, enoxacina, pefloxacina, lomefloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, flumequina»;

Visto, in particolare, l'art. 3, primo paragrafo, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «gli Stati membri interessati sospendono le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di sospendere, a tutela della salute pubblica dei cittadini dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «UROCINOX» (Codice AIC: 033055), di titolarità della Benedetti & Co S.r.l., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: «Urocinox»:

codice AIC: 033055;

confezioni: 033055017 - «500 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

Titolare AIC: Benedetti & Co S.r.l., con sede in via Bure Vecchia Nord n. 115, Pallavicini Center - 51100 - Pistoia - Codice fiscale n. 01670410479.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urocinox» comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di

cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa all'azienda interessata ed è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposto ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente nei termini di trenta e di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Roma, 15 marzo 2019

Il dirigente: PIMPINELLA

19A02022

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diperpen». (Determina n. aSM 2/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazionedell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra richiamato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della commissione europea n. 2050 del 11 marzo 2019, notificata all'Italia in data 12 marzo 2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano dei medicinali chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e per inalazione contenenti «acido nalidixico, acido pipemidico, cinoxacina, enoxacina, pefloxacina, lomefloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, flumequina»;

Visto, in particolare, l'art. 3, primo paragrafo, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «gli Stati membri interessati sospendono le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Diperpen» (Codice AIC: 025060), di titolarità della società Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della commissione europea sopra richiamata;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: DIPERPEN.

Codice A.I.C. n. 025060.

Confezioni: 025060029 - 20 Capsule 400 mg.

Titolare A.I.C.: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., via dei Pestagalli n. 7 20138 - Milano, codice fiscale 00798630158 .

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diperpen» comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa all'azienda interessata ed è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposto ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente nei termini di trenta e di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Roma, 15 marzo 2019

Il dirigente: PIMPINELLA

19A02023

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Pipemidico EG». (Determina n. aSM 3/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra richiamato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, notificata all'Italia in data 12 marzo 2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano dei medicinali chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e per inalazione contenenti «acido nalidixico, acido pipemidico, cinoxacina, enoxacina, pefloxacina, lomefloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, flumequina»;

Visto, in particolare, l'art. 3, primo paragrafo, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «gli Stati membri interessati sospendono le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Acido Pipemidico EG» (codice A.I.C.: 024497), di titolarità della società EG S.p.a., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

ACIDO PIPEMIDICO EG:

codice A.I.C.: 024497;

confezioni: 024497024 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule

titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Pavia n. 6, 20136 - Milano, codice fiscale 12432150154.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Pipemidico EG» comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa all'azienda interessata ed è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposto ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente nei termini di trenta e di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Roma, 15 marzo 2019

Il dirigente: PIMPINELLA

19A02024

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uropimid». (Determina n. aSM 4/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra richiamato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, notificata all'Italia in data 12 marzo 2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano dei medicinali chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e per inalazione contenenti «acido nalidixico, acido pipemidico, cinoxacina, enoxacina, pefloxacina, lomefloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, flumequina»;

Visto, in particolare, l'art. 3, primo paragrafo, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «gli Stati membri interessati sospendono le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Uropimid» (Codice AIC: 024482), di titolarità della Società Teofarma S.r.l., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: «UROPIMID»;

codice AIC: 024482;

confezioni: 024482022 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

Titolare AIC: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., via Dante Alighieri n. 71 - 18038 Sanremo - Imperia; codice fiscale n. 00071020085.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uropimid» comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa all'azienda interessata ed è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposto ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente nei termini di trenta e di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Roma, 15 marzo 2019

Il dirigente: PIMPINELLA

19A02025

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urotractin». (Determina n. aSM 5/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra richiamato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, notificata all'Italia in data 12 marzo 2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano dei medicinali chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e per inalazione contenenti «acido nalidixico, acido pipemidico, cinoxacina, enoxacina, pefloxacina, lomefloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, flumequina»;

Visto, in particolare, l'art. 3, primo paragrafo, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «gli Stati membri interessati sospendono le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Urotractin» (Codice A.I.C. n. 023869), di titolarità della società Teofarma S.r.l., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: «UROTRACTIN»;

codice A.I.C.: 023869;

confezioni:

A.I.C. n. 023869011 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 023869023 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

Titolare AIC: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene - 27010 Pavia; codice fiscale n. 01423300183.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urotractin» comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa all'azienda interessata ed è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposto ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente nei termini di trenta e di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Roma, 15 marzo 2019

Il dirigente: PIMPINELLA

19A02026

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pipemid». (Determina n. aSM 6/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra richiamato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, notificata all'Italia in data 12 marzo 2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano dei medicinali chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e per inalazione contenenti «acido nalidixico, acido pipemidico, cinoxacina, enoxacina, pefloxacina, lomefloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, flumequina»;

Visto, in particolare, l'art. 3, primo paragrafo, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «gli Stati membri interessati sospendono le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato IA sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»;

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Pipemid» (codice A.I.C.: 023921), di titolarità della società Visufarma S.p.a., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2050 dell'11 marzo 2019, è sospesa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: PIPEMID;

codice A.I.C.: 023921;

confezioni: 023921048 - «400» 20 capsule 400 mg;

titolare A.I.C.: Visufarma S.p.a., via Canino n. 21 - 00191 Roma, codice fiscale 05101501004.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pipemid» comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.

Art. 4.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa all'azienda interessata ed è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposto ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente nei termini di trenta e di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Roma, 15 marzo 2019

Il dirigente: PIMPINELLA

19A02027

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xyzal»

Estratto determina AAM/PPA n. 208/2019 del 6 marzo 2019

C.I.4) - Modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo; adeguamento delle etichette al QRD template;

C.I.4) - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

relativamente al medicinale XYZAL (A.I.C. n. 035666) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Procedure europee: DE/H/0299/001-003/II/080 - DE/H/0299/001-003/II/087.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01880

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 209/2019 del 6 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni:

B.II.b.2.c.2), B.II.d.1.a) B.II.d.1.c) B.II.d.1.d) B.II.e.1.b.2) B.II.b.1.a) B.II.b.1.z) B.II.b.2.a):

aggiunta del sito di produzione del prodotto finito, confezionamento primario e confezionamento secondario: Sinopharm Zhijun (Shenzhen) Pharmaceutical Co., Ltd No. 16, Lanqing Yilu, Hi-Tech Zone, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, 518110 - China;

aggiunta del sito responsabile del controllo qualità (solo microbiologico: endotossine batteriche e sterilità): Pharmavalid Ltd, 1136, Budapest, Tátra utca 27 /b - Hungary;

aggiunta del sito responsabile del controllo qualità (eccetto microbiologico) e rilascio dei lotti: Wessling Hungary Kft. Fóti út 56 1047 Budapest - Hungary;

aggiunta del Batch Size del medicinale «Ceftriaxone Mylan Generics» (Ceftriaxone 1,0 *g)* prodotto presso il sito: Sinopharm Zhijun (Shenzen) Pharmaceutical Co., Ltd - China, da 42,000 a 150,000 fiale;

aggiunta del Batch Size del medicinale «Ceftriaxone Mylan Generics» (Ceftriaxone 2,0 *g)* prodotto presso il sito: Sinopharm Zhijun (Shenzen) Pharmaceutical Co., Ltd - China, da 5,000 a 40,000 fiale;

aggiunta del saggio delle «*visible particles*» al rilascio dei lotti ed in stabilità in accordo alla monografia generale di Ph. Eur. 2.9.20;

aggiunta del saggio della «*specific optical rotation*» al rilascio dei lotti ed in stabilità in accordo alla monografia della sostanza attiva;

eliminazione del saggio dell'uniformità di dosaggio (Ph. Eur. 2.9.40) al rilascio dei lotti ed in stabilità;

rafforzamento dei limiti del saggio del «*water content*» al rilascio dei lotti ed in stabilità (8,0-11,0%) per adeguamento alla specifica della monografia di farmacopea europea edizione corrente della sostanza attiva Ceftriaxone sodium (Ph. Eur. 0991);

relativamente al medicinale CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS (A.I.C. n. 035878) nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 035878040 - «Ceftriaxone Mylan Generics» 1000 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino di polvere;

A.I.C. n. 035878065 - «Ceftriaxone Mylan Generics» 1000 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini di polvere;

A.I.C. n. n 035878053 - «Ceftriaxone Mylan Generics» 2000 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino;

A.I.C. n. 035878077 - Ceftriaxone Mylan Generics 2000 mg polvere per soluzione per infusione 10 flaconcini.

Codice pratica: VN2/2017/158.

Titolari A.I.C.: Mylan S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01881
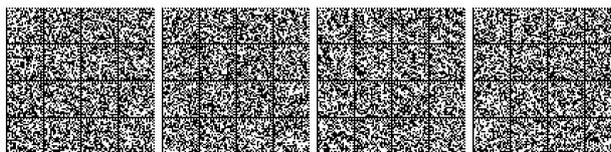
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovane»

Estratto determina AAM/PPA n. 210/2019 del 6 marzo 2019

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

C.I.4) - Modifica del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

C.I.z) - Modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per adeguamento al QRD template, modifica del foglio illustrativo per aggiornarlo al *Readability user test* e modifica delle etichette per adeguamento al QRD template;

grouping C.I.z) - Modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

relativamente al medicinale IMOVANE (A.I.C. n. 028299) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2017/40 - VN2/2017/363 - VN2/2018/70 - N1B/2015/6094 - N1B/2018/509.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01882

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxodi»

Estratto determina AAM/PPA n. 212/2019 del 6 marzo 2019

C.I.4) - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale FRAXODI (A.I.C. n. 036458) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2018/123.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01883

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxiparina»

Estratto determina AAM/PPA n. 211/2019 del 6 marzo 2019

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 3 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale FRAXIPARINA (A.I.C. n. 026736) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2018/122.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01884

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 157 del 21 febbraio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano « Aggrastat».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 157 del 21 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale - n. 58 del 9 marzo 2019,

ove si legge:

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Correvio (UK) Ltd (codice S.I.S. 3387), Lakeside House, 1 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BD, Regno Unito (UK).

Medicinale: AGGRASTAT;

Confezione A.I.C. n.:

«250 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

alla società Correvio (codice S.I.S. 4698), 15 Rue du Bicentenaire, 92800 Pentaux, Francia (FR).

Leggasi:

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Correvio (UK) Ltd (CODICE S.I.S. 3387), Lakeside House, 1 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BD, Regno Unito (UK).

Medicinale: AGGRASTAT.

Confezione A.I.C. n.:

034357018 - «250 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

alla società Correvio (codice S.I.S. 4698), 15 Rue du Bicentenaire, 92800 Puteaux, Francia (FR).

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01885

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agomelatina Sigillata»

Estratto determina AAM/AIC n. 57/2019 del 5 marzo 2019

Procedura europea: DE/H/5182/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AGOMELATINA SIGILLATA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Fourth Floor, 20 - Margaret Street - Londra W1W8RS - Regno Unito.

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/AL/PE con calendario - A.I.C. n. 045574011 (in base 10) 1CGTVV (in base 32).

Validità prodotto integro: due anni.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione

Principio Attivo:

ogni compressa rivestita con film contiene 25 mg di agomelatina (come agomelatina urea);

Eccipienti: nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato, Calcio idrogeno fosfato diidrato, Amido sodico glicolato, Magnesio stearato;

Rivestimento:

Lattosio monoidrato, Ipromellosa,Ossido di ferro giallo (E172), Macrogol 4000, Biossido di titanio (E171).

Responsabile del rilascio dei lotti:

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.) - Prilaz baruna Filipovića 25 - Zagreb 10000 Croatia.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento degli episodi di depressione maggiore.

«Agomelatina Sigillata» è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01886

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiorfanor»

Estratto determina AAM/AIC n. 56/2019 del 5 marzo 2019

Procedura europea:

FR/H/0623/001/MR;

FR/H/0623/001/1A/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIORFANOR nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Bioprojet Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 9 Rue Rameau, 75002 Parigi - Francia.

Confezione:

«175 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046299018 (in base 10) 1D4XWB (in base 32).

Validità prodotto integro: quattro anni.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

Principio attivo: 175 mg di racecadotril;

Eccipienti:

Polvere: Lattosio monoidrato, Calcio carmelloso, Idrossipropilcellulosa, Cellulosa microcristallina, Amido di mais pregelatinizzato, Magnesio stearato;

Rivestimento: Opadray bianco (polivinil alcool, titanio diossido, macrogol 3350, talco).

Responsabile del rilascio dei lotti:

Famar Lyon - 29, Avenue Charles de Gaulle - 69230 Saint Genis Laval - Francia.

Indicazioni terapeutiche

«Tiorfanor» è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta negli adulti quando il trattamento causale non è possibile.

Se il trattamento causale è possibile, racecadotril può essere somministrato come trattamento complementare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01887

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zopiclone Aristo»

Estratto determina AAM/AIC n. 55/2019 del 5 marzo 2019

Procedura europea: UK/H/6619/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZOPICLONE ARISTO nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino - Germania.

Confezioni:

«3,75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047169014 (in base 10) 1DZHHQ (in base 32);

«3,75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047169026 (in base 10) 1DZHJ2 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047169038 (in base 10) 1DZHJG (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047169040 (in base 10) 1DZHJJ (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

Principio Attivo: «Zopiclone Aristo» 3,75 mg compresse rivestite con film - ogni compressa contiene 3,75 mg di zopiclone;

elenco degli eccipienti: Calcio idrogeno fosfato diidrato, Idrossipropilcellulosa, Lattosio monoidrato, Amido di mais, Magnesio stearato, Amido pregelatinizzato, Opadry bianco costituito da: Ipromellosa, Macrogol e Titanio diossido (E171);

Principio attivo:

«Zopiclone Aristo» 7,5 mg compresse rivestite con film - ogni compressa contiene 7,5 mg di zopiclone;

elenco degli eccipienti: Calcio idrogeno fosfato diidrato, Idrossipropilcellulosa, Lattosio monoidrato, Amido di mais, Magnesio stearato, Amido pregelatinizzato, Opadry bianco costituito da: Ipromellosa, Macrogol e Titanio diossido (E171).

Responsabile del Rilascio lotti:

Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Straße 8-10 - Berlino 13435 - Germania.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento a breve termine dell'insonnia negli adulti. Non è raccomandato l'uso continuativo a lungo termine. Un ciclo di trattamento deve impiegare la dose efficace più bassa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01888

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keycute»

Estratto determina AAM/PPA n. 215/2019 del 6 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni

B.II.b.4.d) - tipo II;

Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito;

d) La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

B.I.a.3.e) - due variazioni di tipo IB;

Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o del prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

e) La scala per un principio attivo biologico/immunologico è aumentata/diminuita senza modifica del procedimento (ad esempio duplicazione di una linea);

relativamente al medicinale KEYCUTE (A.I.C. n. 043398) nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

AIC n. 043398027 - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» flaconcino in vetro da 25 ml.

Codice pratica: VN2/2018/239.

Titolari AIC: Kedrion S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01889

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dumirox», «Maveral» e «Fevarin».

Estratto determina AAM/PPA n. 214/2019 del 6 marzo 2019

C.I.4) - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo; etichette: adeguamento al QRD template ed introduzione delle sezioni 17 e 18 in accordo alla direttiva anticontraffazione (FMD/2011/62/UE)

relativamente ai medicinali DUMIROX (A.I.C. n. 026104) - MAVERAL (A.I.C. n. 026102) - FEVARIN (A.I.C. n. 027045) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolari A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. e Mylan IRE Healthcare Limited.

Codici pratiche: VN2/2018/63- VN2/2018/64- VN2/2018/80.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01890

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Doc»

Estratto determina AAM/PPA n. 213/2019 del 6 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni

B.II.d.1.c) B.II.b.4 *b)* B.I.a.1.b)

Aggiornamento dell'ASMF per la sostanza attiva, con modifica dei siti produttivi di intermedio e di principio attivo.

Aggiunta di un nuovo parametro di specifica del prodotto finito.

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito

relativamente al medicinale ESCITALOPRAM DOC (A.I.C. n. 041838) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Codice pratica: VN2/2018/96

Titolari A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01891

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo all'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali presentate in risposta all'avviso di cui al d.d. n. 424 del 28 febbraio 2018.

Con decreto n. 461 del 14 marzo 2019 del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate in risposta all'avviso di cui al d.d. n. 424 del 28 febbraio 2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020.
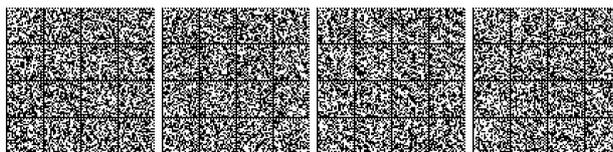
La graduatoria è pubblicata sul sito del MIUR ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato avviso.

Il testo integrale del decreto ed il relativo allegato è consultabile nel sito del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/-/approvazione-della-graduatoria-avviso-dd-n-424-del-28-02-2018-potenziamento-di-infrastrutture-di-ricerca-azione-ii-1-del-pon-ricerca-e-innovazione-201

19A01845

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Altresyn 4 mg/ml soluzione orale per suini».

Estratto provvedimento n. 120 del 25 febbraio 2019

Medicinale veterinario ALTRESYN 4 mg/ml soluzione orale per suini.

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 104113).

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. Viale Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: Procedura europea n. FR/V/0198/001/IB/015.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente la modifica degli stampati a seguito della conclusione della procedura europea di Repeat Use n. FR/V/0198/001/IB/015.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A01892

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zipyran compresse per cani XL».

Estratto provvedimento n. 129 del 26 febbraio 2019

Medicinale veterinario ZIPYRAN compresse per cani XL.

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 104301).

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A., C/Barcelonés, 26 (Plá del Ramassar) 08520 Les Franqueses del Vallés - Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. FR/V/0224/002/IB/013.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente l'estensione della validità che viene estesa a trentasei mesi.

Per effetto della suddetta variazione viene modificato il punto 6.3 del RCP ed i corrispondenti punti degli altri stampati illustrativi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A01893

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfaxan 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti».

Estratto provvedimento n. 132 del 27 febbraio 2019

Medicinale veterinario: ALFAXAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni:

flaconcino da 10 ml di soluzione A.I.C. n. 104805015.

Titolare A.I.C.: Jurox (UK) Limited, Second Floor, Richmond House, 105 High Street Crawley, West Sussex RH10 1DD, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea: UK/V/0278/001/IB/012/G.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

estensione della durata di conservazione del prodotto finito da tre anni a cinque anni.

Per effetto della suddetta variazione si modifica il punto 6.3 dell'RCP come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: cinque anni.

Il presente prodotto non contiene conservanti antimicrobici. Dopo il prelievo della dose richiesta, la soluzione eventualmente non utilizzata che rimane nel flaconcino deve essere eliminata.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A01894

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vitofyllin 50 e 100 mg compresse per cani».

Estratto decreto n. 32 del 1° marzo 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato, fino ad ora registrato a nome della società Animalcare Ltd, 10 Great North way, Nether poppleton, York. YO26 6RB (Regno Unito).

Vitofyllin 50 mg compresse rivestite con film per cani, Vitofyllin 100 mg compresse rivestite con film per cani n. A.I.C. 104402, è ora trasferita alla società WDT - Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eGSiemenstrasse 14 30827 Garbse (Germania).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

19A01895
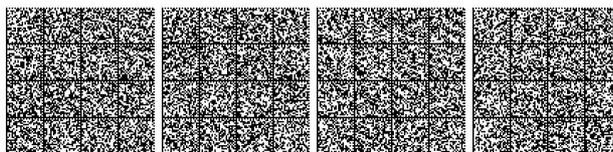
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina Doxal, 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne (*broilers*) e galline ovaiole».

Estratto provvedimento n. 131 del 26 febbraio 2019

Eritromicina Doxal, 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne (*broilers*) e galline ovaiole - n. A.I.C. 102939.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. Piazza Cadorna, 10 20123 Milano.

Oggetto del provvedimento: raggruppamento di variazioni di tipo IB, B.II.e.5.d: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso parentale, compresi medicinali biologici/immunologici.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta delle nuove confezioni:

busta da 100 g n. A.I.C. 102939030;

sacchetto da 1 kg n. A.I.C. 102939042.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP e l'etichetta/foglietto illustrativo devono essere modificati come segue:

RCP:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario:

busta multistrato in poliestere-alluminio LLDPE da 100 g;

sacchetto multistrato in poliestere-alluminio LLDPE da 1 kg;

sacco multistrato in poliestere-alluminio LLDPE da 5 kg.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

busta da 100 g A.I.C. n. 102939030;

sacchetto da 1 kg A.I.C. n. 102939042;

sacco da 5 kg A.I.C. n. 102939016.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Etichetta/foglietto illustrativo:

Confezioni:

busta da 100 g;

sacco da 1 kg;

sacco da 5 kg.

Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102939030;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102939042;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102939016.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A01896

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliprim Orale», confezioni e preparazioni varie.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario:

GELLIPRIM ORALE:

flacone da 500 ml A.I.C. n. 102074046;

flacone da 1000 ml A.I.C. n. 102074010;

tanica da 5 litri A.I.C. n. 102074073;

tanica da 10 litri A.I.C. n. 102074085;

di cui è titolare Intervet Productions S.r.l. via Nettunense km 20,300 04011 Aprilia (LT), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

19A01897

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-070) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
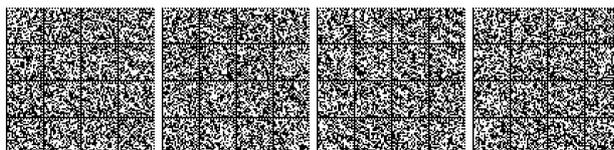
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
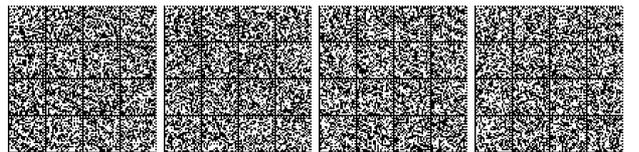
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.